

I Maccafani di Pereto (L'Aquila)

Le eredità della famiglia Salvati



Massimo Basilici

Edizioni **LO**

Sommario

Introduzione	1
Descrizione	3
La dote ed i capitoli matrimoniali	8
La dote della donna	8
I beni dell'uomo	8
I capitoli matrimoniali	8
Gli uomini o le donne non sposati	10
Traduzione del testo	12
Considerazioni	48
Appendici	51
Trascrizione del testo.....	51
Cittadinanza romana a Maccafani Giovanni Battista.....	79



Introduzione

Presso l'archivio parrocchiale di San Leucio di Atessa (Chieti) è stato rinvenuto un testo a stampa riguardante la famiglia Maccafani di Pereto (L'Aquila).¹

Il contenuto è relativo ad una serie di eredità della famiglia Salvati, imparentata con la famiglia Maccafani.

L'obiettivo della presente pubblicazione è quello di trascrivere e riportare la traduzione del documento con alcune note che illustrano il contenuto di questa stampa e la storia della famiglia Maccafani.

Ringrazio:

Iocco Angelo per aver rinvenuto e fotografato il documento
Cicchitti Adele, incaricata dell'archivio di San Leucio, Atessa
(Chieti), per riferimenti bibliografici

Branciani Luchina per la trascrizione e la traduzione del testo

Falcone Sandro per i manoscritti della famiglia Maccafani

Parrini Matteo, responsabile dell'archivio storico diocesano di Matelica (Macerata) per altri manoscritti della famiglia Maccafani

Massimo Basilici

Roma, 6 marzo 2025.

¹ Archivio parrocchiale di San Leucio, Atessa (Chieti): *Memoriale a favore della famiglia Maccafani per l'eredità Salvati, 1755-1771, Roma, serie II, sottoserie I, b. 61, f. 1755.*

Note per questa pubblicazione

Il simbolo # indica che la relativa informazione non è stata trovata.

Su fondo grigio sono riportate le considerazioni su quanto riportato.

Tra parentesi angolari <> sono indicate le note utili alla comprensione del relativo testo.

Nella copertina è riportato il ritaglio del titolo dello stampato rinvenuto.

Descrizione

Per comprendere il contenuto del testo rinvenuto, sono descritti alcuni esponenti citati nel documento.

Visto il titolo del documento, siamo indotti a pensare che fu fatto stampare da Maccafani Giovanni Battista, primogenito, che aveva la gestione della famiglia Maccafani ed era il diretto interessato dell'eredità di Salvati Lorenza, sua moglie.

Altro esponente che poteva essere interessato a queste eredità e quindi far stampare questo documento, poteva essere il fratello di Giovanni Battista, monsignor Giovanni Dionisio Maccafani (Pereto, 12 marzo 1706 – Pereto, 24 luglio 1787), prevosto della chiesa di San Leucio di Atessa dal 26 maggio 1750 all'anno 1782.² Non a caso questo stampato è stato rinvenuto tra le carte di questo prelado in Atessa.

Giovanni Dionisio fu l'ultimo esponente illustre della famiglia Maccafani dopo i vescovi che la famiglia aveva dato a varie diocesi d'Italia dal Quattrocento fino ai primi decenni del Cinquecento.³ Con la morte di monsignor Giovanni Dionisio la famiglia dei Maccafani iniziò una lenta decadenza che terminerà un secolo dopo con la morte di Agnese, ultimo discendente del ramo principale della famiglia.

² In merito alla vita di questo prelado si veda: Basilici Massimo, *Gian Dionisio Maccafani di Pereto*, Roma, 2011.

³ Per dettagli sulla vita di questi prelati e della famiglia Maccafani in generale si vedano le seguenti pubblicazioni: Basilici Massimo, *Compendiolo della vita dei vescovi Maccafani*, anno 2010, pubblicazione edita dal Museo Civico di Cerchio, n. 105; Basilici Massimo, *Storia di casa Maccafani*, anno 2010, pubblicazione edita dal Museo Civico di Cerchio, n. 107; Basilici Massimo, *Documenti dei vescovi Maccafani della diocesi dei Marsi (1385- 1532)*, anno 2010, pubblicazione edita dal Museo Civico di Cerchio, n. 108; Basilici Massimo, *Agnese Maccafani di Pereto*, anno 2010, pubblicazione edita dal Museo Civico di Cerchio, n. 118; Basilici Massimo, *Documenti dei vescovi Maccafani*, Edizioni Lo. Roma, 2022; Basilici Massimo, *Il vescovo Giorgio Maccafani di Pereto*, Edizioni Lo, Roma, 2023; Basilici Massimo, *Il vescovo Angelo Maccafani il giovane*, Edizioni Lo, Roma, 2023.

A seguire è riportata una descrizione genealogica della famiglia Maccafani per la parte riguardante il testo rinvenuto.

Da **Maccafani Giovanni Angelo** (#-#)⁴ e **Iatosti Caterina** (1640-1711)⁵ nacquero Gabriele e Giovanni Maria.

Gabriele (#-1728) fu dottore in entrambe le leggi (IUD),⁶ sacerdote ed arciprete della terra di Pereto, Vicario lateranense dei Marsi. Presso la famiglia Falcone, attuali erede della famiglia Maccafani, esistono alcune carte manoscritte prodotte per la richiesta di eredità da parte del fratello Giovanni Maria per la morte del detto Gabriele. Queste carte sono utili per capire il contenuto del testo rinvenuto.

Giovanni Maria (1673-1738) fu dottore fisico, raccolse l'eredità di questo ramo dei Maccafani⁷ e sposò, probabilmente nell'anno 1696,⁸ **Salvati Lorenza Antonia** (1678-1738)⁹ figlia di Salvati Giovanni Battista della terra di Anticoli Corrado (Roma).

Giovanni Maria e Lorenza ebbero come figli:

Maria Giulia (1698-1729);

Marianna (1700-1716);

Giovanni Angelo (1702-1764) dottore in Teologia;

Giovanni Dionisio (1706-1787);

Rosa Maria (1708-1797) che non si sposò;

Giuseppe (1710-1732);

Giovanni Francesco (1712-#);

Giovanni Battista (1715-1793) dottore fisico, che sposò Tucci Anna Felice (1722-1790) e con questo esponente continuò il ramo cadetto della famiglia;

Giovanni Pietro (1718-1792);

Bernardo (#-#) religioso.

⁴ Ricoprì per un certo periodo l'incarico di agente della famiglia Colonna presso Cerro (Isernia).

⁵ Alla sua morte era già vedova.

⁶ Laureato in diritto civile e canonico, *ius utriusque doctor*, abbreviato in IUD.

⁷ Con la nascita di diversi figli maschi, i Maccafani si divisero in alcuni rami. Giovanni Maria fu quello che continuò il ramo cadetto o primogenito.

⁸ Non è stato rinvenuto l'atto di matrimonio.

⁹ Lorenza muore a meno di due mesi dalla morte del marito.

Chi aveva fatto stampare il documento rinvenuto, si era preoccupato di fornire al lettore informazioni che riportassero le relazioni tra la famiglia Maccafani e quella dei Salvati di Anticoli Corrado. Per questo aveva inserito nella stampa un albero genealogico che riportasse gli esponenti citati nel testo. La collocazione di questo disegno all'inizio serve come riferimento al lettore di questo documento.




Figura 1 - Albero genealogico Salvati-Maccafari

Nella prima pagina dello stampato (Figura 1) si trova l'albero genealogico che collega tre fratelli Maccafani: Giovanni Battista, Giovanni Dionisio e Giovanni Pietro (posizionati in basso a destra). Sotto di loro si trova una scritta in latino che tradotta significa: *Principali e più prossimi parenti della citata Rosa e convocati per il fedecommesso stabilito dal suddetto Giovanni Ercole Salvati.*

Da come scritto in questa nota presente nell'albero, i tre fratelli Maccafani erano i parenti più prossimi di Salvati Rosa. Leggendo questa notazione, siamo indotti a pensare che con questo stampato i tre fratelli Maccafani rivendicassero l'eredità di questa Rosa.

Come radice dell'albero è posizionato Salvati Giovanni Ercole, *colui che dà il fedecommesso*, ovvero la disposizione testamentaria del patrimonio dei Salvati di Anticoli Corrado.

All'interno dell'albero di Figura 1 sono collocati esponenti Maccafani e Salvati e la loro relazione di parentela.

A seguire è riportato in altra forma il contenuto di Figura 1.

Salvati Giovanni Ercole aveva avuto quattro figli, dalla moglie Laura:¹⁰

- **Elisabetta**, evidenziata con una croce;¹¹
- **Giovanni Battista**;
- **Giovanni Antonio**, evidenziato con una croce;
- **Giovanni Pietro**.

Giovanni Battista sposò:

- **Blasi Caterina** in prime nozze, che sembra non aver avuto figli,¹²
- **Vetoli Faustina** in seconde nozze.

¹⁰ Il nome della moglie si ricava in uno degli atti citati in seguito.

¹¹ La presenza di questa croce lascia pensare che fosse morta giovane. Come verrà illustrato più avanti, Elisabetta si sposò ed ebbe figli.

¹² Solo nell'albero genealogico è segnalata questa prima moglie; non si trova altra traccia nello stampato.

Dal matrimonio di Salvati Giovanni Battista e Vetoli Faustina nacquero:

- **Giovanni Tommaso;**
- **Lorenza Antonia** che sposò **Maccafani Giovanni Maria.**

Da Giovanni Tommaso nacque:¹³

- **Rosa Caterina** che sposò Girdali Giuseppe *che è morta senza figli nel mese di marzo dell'anno 1770;*¹⁴

Secondo l'albero di Figura 1, Maccafani Giovanni Maria e Salvati Lorenza ebbero tre figli:¹⁵

- **Giovanni Battista;**
- **[Giovanni] Dionisio;**
- **Giovanni Pietro.**

Da questo grafico presente nello stampato si ricavano le relazioni tra:

- Salvati Giovanni Ercole, avo che aveva istituito il patrimonio di famiglia;
- Salvati Rosa, destinataria con la *dote* di una parte del patrimonio dei Salvati;
- Salvati Lorenza, destinataria con la *dote* di un'altra parte del patrimonio dei Salvati;
- I tre discendenti Maccafani, pretendenti di una parte dell'eredità Salvati, che avevano dato alle stampe il testo rinvenuto.

¹³ Nello stampato non si trova alcun riferimento alle generalità della moglie.

¹⁴ Così è riportato nell'albero di Figura 1.

¹⁵ Come descritto, i due coniugi ebbero più figli, solo che alla data del 1771, anno di stampa del documento, tre maschi erano i diretti interessati alle eredità dei Salvati. Viste le date di morte dei fratelli dei tre Maccafani citati, nell'anno 1771, anno di stampa del documento, alcuni maschi erano morti, mentre altre erano donne e quindi non rientravano nelle divisioni ereditarie.

La dote ed i capitoli matrimoniali

Per comprendere il contenuto del documento rinvenuto sono illustrati dei concetti.

La dote della donna

In tempi passati, per sposarsi, la donna doveva avere la *dote*; era ritenuto disonorevole maritare una figlia senza *dote*. Questa *dote* consisteva principalmente nel corredo, composto da biancheria personale, tovaglie, asciugamani, strofinacci, fasce per i bambini, tela non lavorata. Qualora la famiglia della ragazza fosse stata benestante, la *dote* poteva includere terreni, case, oggetti in oro, bestiame o denaro. Tuttavia, tali casi erano rari a Pereto. La *dote* doveva essere “bella sostanziosa” perché questo avrebbe aumentato le probabilità di trovare un “buon partito”, ovvero un marito benestante.

I beni dell'uomo

La donna portava la *dote* ed il marito, se aveva una *bona posizione*, ovvero la famiglia di lui “stava bene”, portava l’abitazione. Se non avesse avuto la casa, la avrebbe presa in affitto. Molte volte gli sposi finivano per convivere con i genitori. Poteva succedere che la sposa fosse priva di uno dei genitori e con lo scopo di aiutarlo a vivere serenamente la vecchiaia, gli sposi prendevano dimora presso la casa della sposa.

L’uomo portava, come *dote*, la base del letto. A questi si aggiungeva un minimo di vestiario personale (mutande, maglie, camicie), il vaso da notte (*urinale*), il lavabo (*baccile*) e la brocca per lavarsi. Se “stava bene” economicamente, portava anche del bestiame o beni immobili.

I capitoli matrimoniali

La trasformazione del fidanzamento in matrimonio avveniva attraverso accordi e patti tra i parenti dello sposo e della sposa, patti che avevano la loro consacrazione nei *capitoli matrimoniali*. Il matrimonio era un affare economico e per questo doveva essere certificato per i posteri.

Da segnalare che non era un obbligo redigere i *capitoli matrimoniali*, ma chi aveva delle proprietà tendeva a farlo per lasciare una traccia dei beni donati. La famiglia della donna prometteva e quantificava al futuro marito la *dote* che era costituita dal corredo, case, terreni, mobili, bestiame e denaro. Nei *capituli*, così chiamati in Pereto, erano elencati i componenti della *dote*, la quantità, e l'importo stimato in moneta dell'oggetto elencato.

I *capituli* erano redatti qualche settimana prima del giorno fissato per le nozze, su carta legale e spesso registrati. Molte volte era un foglietto di carta. La gente in Pereto lo chiamava la *carta dotale*. Si racconta che in molti matrimoni i *capituli* non furono redatti, sia per mancanza di soldi per la redazione, sia per la poca consistenza della *dote*.

La scrittura del documento avveniva in casa della futura sposa ed alla presenza di testimoni dell'una e dell'altra parte e dei genitori. Quasi sempre era chiamato uno scrivano per la stesura dell'atto, che era in grado di scrivere con grafia leggibile e chiara.

Se i *capituli* stavano bene alle parti, si firmavano ed il matrimonio si poteva celebrare. Di questo atto ne veniva fatta una copia, consegnata poi allo sposo.

A volte il matrimonio *zumpea*, ovvero le famiglie non si mettevano d'accordo sul patrimonio concesso al proprio figlio/a ed il matrimonio non era celebrato. Questo era un caso molto raro, dal momento che ogni genitore cercava di sistemare il proprio figlio/a.

Quando i genitori della sposa morivano e bisognava dividere l'eredità tra fratelli e sorelle, quanto conteggiato nella *dote* faceva parte dell'eredità. La *carta dotale* veniva tirata fuori dalla donna e mostrata ai fratelli per poi effettuare la spartizione dell'eredità.

La *dote*, descritta nei *capituli*, risultava, in pratica, un'anticipazione dell'eredità spettante alla donna (*la legittima*) che poteva essere rimessa in discussione (*renvrascata*) alla morte dei genitori, al fine di partecipare alla divisione di tutti i beni dei genitori. Nel caso dell'uomo, quanto gli avevano consegnato i genitori per sposarsi, si

chiamava *la disponibile*. La *legittima* o la *disponibile* non erano dei documenti scritti, bensì delle informazioni che gli eredi si ricordavano in merito a quanto ricevuto per sposarsi.

Se fosse morta prima la sposa, al marito sarebbe rimasta parte del corredo e degli averi della sposa, sia per poter sopravvivere lui, sia per poter far sposare i suoi figli. Se i genitori morivano senza eredi, allora il patrimonio era diviso tra i nipoti o parenti, secondo quanto descritto nei *capituli*. Questo è il caso d'interesse per il documento rinvenuto.

I *capituli* definivano dei patrimoni trasmessi di generazione in generazione. Già dagli anni Cinquanta in Pereto non si compilarono i *capitoli matrimoniali* o la *carta dotale*.

Gli uomini o le donne non sposati

Nel caso di prelati o di uomini che non presero moglie, o di donne che non si sposarono, il patrimonio lasciato a loro dai genitori era diviso tra fratelli e sorelle vivi, o nipoti, se i fratelli o le sorelle erano defunti.

È questo il caso, ad esempio, di don Gabriele Maccafani, arciprete di Pereto di cui si è parlato. Morendo nell'anno 1728, il suo patrimonio fu rivendicato ed ottenuto, attraverso atti legali,¹⁶ dal fratello Giovanni Maria. In Figura 2 è mostrata la prima pagina di questa richiesta di assegnazione dell'eredità.

Vedremo più avanti che lo stesso accadrà con monsignor Giovanni Dionisio, il prevosto della chiesa di Atesa.

¹⁶ Documenti conservati in casa Falcone in Pereto.

Nella Corte di Casoli

Companisce il D. Gio: Maria Maccafani di Casoli e dice
che per passato à miglior vita fin dalli 21 del mese di
maggio di Luglio il D. Gio: Maria Maccafani con
essere restato superstitè al medesimo il compagno di
suo fratello carnale più prossimo in grado che con-
vivenza con quello. et è successo ab intestato nell'ere-
dità del D. suo fratello defunto siccome se ne troua già
in possesso. Onde auisò possi u come Erade sperimenta-
re le ragioni et azioni che li competono ex persona del
defuncto demandò e fu istantato di richiarargli Erade per uis
di preambolo di D. suo fratello et la facultà di fare nota
cioè de citarij et nomen heredi fieri non potest. Et
Pie 12. 1778 Aug. 13. 1778 Casoli. Et dicitur fuisse in preambolo
pro parte D. Gio: Maria Maccafani. Antonio Maccafani conf. Et
in Erade

Act. D. n. 1778. Et dicitur fuisse in preambolo
humano informatio super cognitijs et rebus habentibus pro legi-
time etatis et filii et aditum in quibusdam et primo per
videndi hoc iudicium.
Quod dicitur super pro tribunali d. et

Libano 1778

Figura 2 - Maccafani Gabriele, richiesta eredità

Traduzione del testo

In appendice, a pagina 51, è riportata la trascrizione del testo rinvenuto. Di seguito è riportato il testo tradotto, per la parte latina, e trascritto, per la parte in italiano. Sono stati inseriti dei ritorni a capo e dei segni di punteggiatura per rendere leggibile il contenuto. Nel testo, enumerate con un progressivo da 1 a 12, sono presenti delle epitomi, poste a margine destro o sinistro dello stampato. La epitome è un riassunto del contenuto che segue; nella traduzione e trascrizione sono indentate a destra. In alcune note a piè di pagina sono riportate i numeri di pagina in cui si trova il testo tradotto/trascritto.



Reverendo Padre don Riganti,¹⁷
Immissione Tiburtina della Segnatura di Giustizia,
a favore
degli illustrissimi Signori Giovanni Battista e altri dei Maccafani.
Sommario
per i Tipi Bernabò <Roma>, anno 1771.

Il documento fu stampato nell'anno 1771 a Roma, presso la stamperia Bernabò.

¹⁷ Titolo riportato nella copertina.

SOMMARIO¹⁸

Numero 1.

Contenuto dell'istrumento circa i diritti ereditari dell'anno 1636 con Ercole Salvati, proavo degli eredi principali e della defunta Rosa.

Nel nome di Dio amen.

Per il presente documento pubblico a tutti e ovunque appaia evidente e sia noto che nell'anno 1636, il 17 marzo, dal momento che da tempo immemorabile e oltre e per inveterata consuetudine prescritta secondo legge e anche sotto forma di sentenza giudiziale ormai da lungo tempo emessa in¹⁹ data 3 marzo 1554, ovvero ecc.²⁰ la cui copia i signori infrascritti che stanno concludendo il presente accordo, hanno stabilito che vada inserita per ogni buon fine e certo effetto e affinché a tale scopo, in perpetuo, la verità sia messa in luce per me ecc. hanno trasmesso perché venga ricevuta secondo l'uso corrente nella Terra di Anticoli della diocesi Tiburtina, l'attestazione di quanto si registra di seguito, ovvero che chiunque di detta Terra, in qualsivoglia periodo – sia nel caso in cui abbia fatto testamento, sia nel caso contrario – venga a mancare senza figli legittimi e naturali, né avendo fratelli o zii, ovvero nipoti che vivano in comunione con lui, due delle tre parti dei beni stabili del defunto, che viene a mancare proprio in questa Terra e nel suo territorio, vadano alla Camera del signore di detta Terra, mentre la restante terza parte VENGA DEVOLUTA al parente più prossimo del defunto; <tali parti> siano incorporate e devolute come sono già state incorporate a suo tempo; pertanto tale disposizione sarà. come lo è stata inviolabilmente osservata.

¹⁸ Pagina 1.

¹⁹ Pagina 2.

²⁰ Gli “eccetera” (*ecc.*) presenti nel testo edito si riferiscono a brani da formulari noti: è verisimile che il trascrittore abbia scelto di non copiarli, ovvero che abbia già trovato le formule abbreviate nei documenti da trascrivere e qui editi.

In assenza di figli, per consuetudine nel territorio di Anticoli Corrado, due terzi dell'eredità del defunto dovevano essere assegnate al signore di Anticoli Corrado ed il rimanente terzo devoluto al parente più prossimo al defunto/a, come da sentenza giudiziale del 3 marzo 1554.

Anche perché di recente, in data 24 dicembre 1634, è venuto a mancare Francesco Salvati, abitante nella medesima terra DOPO AVER FATTO TESTAMENTO.

Il 24 dicembre 1634 era morto Salvati Francesco, dopo aver fatto testamento. Questo esponente non è descritto nell'albero di Figura 1.

Cosicché per lui si prospetta il caso di persona defunta in assenza di figli legittimi o naturali, di fratelli o zii o nepoti che in altro modo coabitino in con il medesimo; pertanto da parte della Camera di detta Terra o del suo fisco e tesoriere, in base ad attenta ed inveterata, immemorabile consuetudine, il possesso di tutti i beni stabili del citato fu Francesco, esistenti nella medesima Terra e nel suo territorio, è stato preso, ottenuto e mantenuto solo per la stabilita quantità di due delle tre parti come al presente si ritiene;

Morto Salvati Francesco senza eredi, come consuetudine della Terra di Anticoli Corrado, la *Camera baronale* si era presa i due terzi del suo patrimonio, questo secondo la sentenza del 3 marzo 1554.

in verità anche per il fatto che in base alla citata sentenza e secondo consuetudine si fa espresso divieto che il signore e padrone temporaneo di detta Terra tenga per sé stesso e per la sua Camera le due terze parti a lui conferite e sia invece sia tenuto a rivenderle al parente più prossimo del defunto, cui spetta di diritto la restante terza parte, per un prezzo, che deve essere stabilito in base alla stima di periti nominati da entrambe le parti.

Il feudatario, destinatario delle due parti di eredità, poteva rivenderle al destinatario della terza parte.

Pertanto l'illustrissimo ed eccellentissimo don Francesco Colonna, principe di Carbognano, signore e padrone di detta Terra, con insistenza e indebitamente è stato interpellato da parte e su istanza del signor Giovanni Ercole Salvati, fratello e parente prossimo del fu Francesco, affinché <Francesco Colonna> accondiscenda benevolmente a rivendere a Giovanni Ercole due delle terze parti di quei beni, incorporati nella Camera <di Francesco Colonna> per conformità con la sentenza in oggetto e norma consuetudinaria.

Salvati Ercole, fratello del defunto Francesco, aveva interpellato il principe Colonna, padrone della terra di Anticoli Corrado, affinché gli vendesse le due parti di eredità del fratello defunto.

Pertanto,²¹ poiché alla mia presenza di <notaio> ecc. essendo presente di persona il suddetto illustrissimo ed eccellentissimo don Francesco Colonna, principe di Carbognano, signore e padrone di detta Terra di Anticoli a me ecc. ottimamente noto, di sua spontanea volontà ecc. e con ogni <cautela> ecc. le medesime due terze parti di tutti i singoli beni stabili del fu Francesco, posti ed esistenti nella Terra di Anticoli e nel suo territorio e il cui possesso tra le terre fiscali ha ottenuto per le citate due parti, i cui nomi, cognomi, toponimi, posizioni e confini, qualità e quantità sono più ampiamente delineati nel documento in oggetto unitamente agli atti di proprietà;

In allegato al documento non si trovano citati i beni di cui si parla.

al contempo, essi sono stati dimostrati e nondimeno sono considerati sufficientemente descritti così come, tanto don Francesco Colonna quanto don Giovanni Ercole hanno voluto che sia considerata, unitamente all'istrumento e all'atto di proprietà, la sempre degna relazione, <don Francesco Colonna appunto> ha rivenduto, ovvero retrovenduto, retrocesso, concesso, ceduto, ha alienato, ha trasmesso e ha inviato al ecc. citato signor Giovanni Ercole Salvati, parente prossimo del fu Francesco Salvati presente ecc. cui ha ceduto ecc. anche tutti i diritti ecc. per nessun diritto ecc. all'infuori dei diritti riconosciuti nella presente sentenza a lui stesso e ai suoi ecc. per il futuro invece si ribalti la situazione secondo la quale debba avere

²¹ Pagina 3.

ecc. ponendo ecc., costituendo ecc., dando ecc. e fino a che ecc. <tutto> sia collocato.

Dopo un accordo tra il principe Colonna e Salvati Ercole, le due terze parti di eredità di Francesco erano state assegnate al fratello Giovanni Ercole.

La presente retrovendita, il medesimo eccellentissimo signor principe ha concluso, ha affermato e ha dichiarato che sarà fatta nei confronti del citato don Giovanni Ercole presente, per il prezzo e al suo titolo nominativo di 210 scudi in ragione di dieci giuli per ogni scudo in base alla valutazione o alla stima stabilita tra le medesime parti e rispettivamente per il tramite di periti scelti in comune,

tenuto conto dell'infrascritta detrazione dei debiti e di certo del prezzo della terza parte di don Giovanni Ercole, ha promesso di saldare e sborsare ecc. al citato eccellentissimo signor principe presente ecc. a tutti il suo beneplacito, la restante terza parte nel mese di settembre prossimo venturo e la rimanente terza parte nel mese di dicembre liberamente ecc. senza nessun versamento di frutti compensativi e tuttavia dietro a espressa dichiarazione

L'eredità dei due terzi di Francesco Salvati era stata valutata in 210 scudi, grazie ad un perito preso di comune accordo tra il principe e Giovanni Ercole Salvati. Quest'ultimo si impegnava a versare la prima terza parte dei 210 scudi entro il mese di settembre e la seconda entro il mese di dicembre.

che²² i citati duecentodieci scudi debbano essere liberi da ogni onere di precisati debiti ed elencati a norma di legge nella lista esistente presso la Curia della citata Terra di Anticoli per la quale ecc. e certamente il peso di tali debiti spetta e pertiene del tutto al citato signor Giovanni Ercole, il quale oltre al saldo delle voci approvate, ha promesso di sollevare completamente da ogni peso l'Eccellentissimo signor principe, qui presente ecc.

²² Pagina 4.

Cosicché ecc. altre voci ecc. Inoltre, anche se le citate due terze parti avessero un valore maggiore rispetto al prezzo convenuto ecc. l'intero plusvalore anche nel caso in cui corrisponda alla metà <del prezzo convenuto> ecc. al medesimo signor Giovanni Ercole qui presente ecc. a causa del suo netto senso civico e della sua munificenza, ha donato ecc.

Ercole Salvati si fa carico di tutte le spese per l'assegnazione dell'eredità del fratello.

Redatto a Roma, nel palazzo dell'abitazione consueta del citato eccellentissimo signor principe, che si affaccia su piazza Sciarra, nella regione Trevi, mentre erano lì presenti, ascoltavano ed erano in grado di comprendere gli illustri signori Federico e Giacomo de' Uberti testimoni a tutti i singoli, suddetti accordi, <testimoni> specialmente ottenuti e richiesti, ecc.

Nel palazzo del principe Colonna in Roma, alla presenza di testimoni è redatto l'atto di passaggio dell'eredità di Francesco Salvati. Secondo quanto scritto all'inizio, l'atto fu redatto il 17 marzo 1636.

Con questo atto con il principe Colonna, Giovanni Ercole prende possesso dell'eredità del fratello Francesco, morto senza figli. Aveva rilevato i due terzi dell'eredità pagando 210 scudi al principe Colona, feudatario della Terra di Anticoli Corrado.

Questo primo atto citato nel documento dimostra che era usanza pagare un tributo per riprendere l'eredità di un congiunto morto senza figli. Da notare che questo atto fu redatto circa 150 anni prima dello stampato rinvenuto.

Indirettamente questo testo citato serviva a documentare l'origine di parte del patrimonio che possedeva Giovanni Ercole Antonio.

Numero 2.

Contenuto della sentenza dell'anno 1554 che, per il tramite di detto istrumento, prescrive rispetto all'eredità di chi muore senza figli, che due parti dei beni stabili siano devoluti alla Camera Baronale mentre la terza parte a chi è più prossimo al defunto, con prelazione anche a favore del citato parente prossimo di recuperare le rimanenti due altre porzioni mediante versamento di una giusta cifra.

Il contenuto della suddetta sentenza è il seguente ovvero.

Mediante questo documento pubblico sia a tutti evidentemente manifesto e sia noto che nell'anno 1554, il giorno 3 marzo, è comparso <al nostro cospetto> ecc. Noi Orazio Montaino di Pergola, Dottore in Entrambi i Diritti e presente di persona, in rappresentanza dell'Eccellentissimo signor Ascanio Colonna Uditore e, nella presente causa, giudice commissario specialmente scelto dal medesimo illustrissimo ed eccellentissimo signore in quanto esperto e risolutore delle Cause penali e civili, essendo a conoscenza e volendo essi conoscere le ragioni della lite, causa, differenza e questione che un tempo è stata intentata e che al presente è in corso tra la comunità ovvero l'Università di Anticoli Corrado attrice da una parte e la Curia, ovvero la Camera [regia] del citato illustrissimo signore dall'altra parte, riguardo ad alcuni diritti ereditari e per altre cause intorno alle quali nel processo in corso per la causa risulta che sia stato argomentato piuttosto ampiamente e compiutamente.

Per tale ragione: considerato l'incarico che per la presente causa ci è stato affidato dal detto eccellentissimo signore, vista la petizione, ovvero il libello indirizzato per il tramite del procuratore alla citata²³ università,

²³ Pagina 5.

vista la risposta del signor Scipione citato eccellentissimo signore agente direttivo e procuratore fiscale, considerato il termine stabilito per la citata Università al procuratore al fine di dimostrare le situazioni di cui si sta facendo carico, visti alcuni articoli, ovvero posizioni che il procuratore della citata Università produce, visti alcuni testi prodotti dal medesimo procuratore e da noi per il citato suddetto signor Scipione Baldi procuratore fiscale al fine di produrre interrogatori si considera opportuno che i testimoni prestino giuramento e, dato che contro l'atto non compare per il medesimo il procuratore della comunità <che dunque è> legittimamente accusata di contumacia, esaminate con diligenza le loro dichiarazioni ed attestazioni, vista la pubblicazione del processo in contumacia del citato signor Scipione Baldi, procuratore fiscale per tale atto legittimamente citato, riferito, ma che qui non compare, considerata l'oblazione di una copia dell'intero processo fatta da noi per la parte valida, una sola entro il termine da fissare contro le persone e le dichiarazioni dei testimoni, visto che in esso non è stato detto niente, né vi si trovano opposizioni, considerata la causa, raggiunta una conclusione per la precedente citazione al signor Scipione Baldi procuratore fiscale, dal momento che costui non compare per opporsi, ravvisata la situazione di contumacia per il procuratore della citata Università di Anticoli, considerato parimenti il mandato per la Causa, nonché vista la citazione contro il citato signor Scipione Baldi, procuratore fiscale su istanza della detta Università, fissata per questo giorno e a quest'ora al fine di ascoltare questa nostra sentenza, essendo stata mossa l'accusa in contumacia per il fatto che egli non compare, vista, infine, l'istanza del citato procuratore a favore della sentenza e di tutti gli altri benefici e considerati tutti quegli aspetti che nelle sezioni premesse e riguardo alle parti suddette erano e restano da esaminare e da considerare,

per il nome di Cristo sotto il cui sguardo procedono tutti i retti giudizi e si mostra la verità all'animo di coloro che devono giudicare, sedendo come in tribunale, come sopra precisato, in data odierna e all'ora giuridicamente stabilita per la cause, emettiamo la seguente sentenza tra le parti suddette, la proferiamo anche nei presenti scritti e nel modo che segue: ovvero, diciamo, sentenziamo, pronunciamo, dichiariamo nella citata Terra di Anticoli Corrado e tra gli uomini e l'Università che²⁴ poiché fu ed è ancora in vigore l'*antico stilo* e consuetudine²⁵, che per coloro che muoiono senza figli i loro beni immobili per due parti siano devoluti alla Camera dell'illustrissimo ed eccellentissimo signor Ascanio Colonna, mentre la PARTE RESTANTE, in base a una disposizione del Diritto Comune, SIA DEVOLUTA AL PARENTE O AI PARENTI PIÙ PROSSIMI,²⁶ invece le due parti siano assegnate alla Curia e debbano esserlo in base allo stilo e alla consuetudine di cui sopra, pertanto l'illustrissimo signore e coloro che a suo nome agiscono nella citata Terra di Anticoli, sono tenuti e siano obbligati per un giusto prezzo a rivendere a chi è più prossimo al defunto.

Nella terra di Anticoli Corrado, se uno fosse morto senza figli, il feudatario locale avrebbe ricevuto due terzi della proprietà del defunto, mentre un terzo andava ad un parente prossimo. Il feudatario poteva rivendere la proprietà acquisita ad un parente prossimo del defunto.

Poi, parimenti per il vigore della consuetudine e per lo “stilo” sopra ricordati, asseriamo, sentenziamo e dichiariamo che qualora qualcuno della Terra di Anticoli morisse senza aver fatto testamento, debbano essere fatte due parti dei suoi beni mobili o semimobili di cui una debba essere assegnata alla suddetta Curia dell'eccellentissimo signor Ascanio, mentre l'altra perviene per assegnazione e va

²⁴ Pagina 6.

²⁵ *Antico stilo e consuetudine* = le norme consuetudinarie sottoscritte sin dal medioevo nella documentazione ufficiale.

²⁶ L'espressione “più prossimo, più prossimi”, ecc. spesso adottata in questi testi giuridici (che presentano formule di origine medievale), sebbene linguisticamente ridondante (*prossimo* è già superlativo assoluto) veniva abbondantemente adottata nel Latino giuridico da Età medievale a Età moderna. Come tale la traduciamo rispettandone la forma.

divisa “al” o “ai” discendenti maschili più vicini al defunto e alla chiesa della citata Terra di Anticoli: questo nel caso di un defunto senza testamento;

Se qualcuno fosse morto senza testamento, allora la metà dei beni del defunto andava al feudatario e l'altra ad un parente maschio prossimo del defunto e alla chiesa di Anticoli Corrado.

se invece avrà fatto testamento in base a una disposizione del Diritto Comune, potrà di tutti i suoi beni liberamente disporre ovvero dei beni mobili a chiunque egli preferirà lasciarli.

Se invece moriva dopo aver fatto testamento, allora i suoi beni potevano essere assegnati a persone da lui scelte.

Inoltre, affermiamo in base al suddetto stilo e per venerata consuetudine sentenziamo e dichiariamo che nei casi in cui numerosi fratelli, zii e nipoti, coabitino tutti insieme e in comunione e si dia il caso che uno di costoro venga a mancare senza aver fatto testamento e sia senza figli, i beni del medesimo rimangano integralmente e debbano restare, secondo legge, in comune tra i fratelli rimasti ovvero tra gli zii e i nipoti che gli sopravvivono.

Se il defunto viveva in comunione con fratelli o parenti, se non aveva fatto testamento, i suoi beni dovevano essere divisi tra i fratelli e parenti con cui aveva vissuto.

Inoltre, allo stesso modo asseriamo che a coloro i quali vivono in comune – come sopra considerato – sia lecito e lo sia stato, disporre liberamente e fare testamento di tutti i loro beni mobili e immobili.

Se il defunto che viveva in comunione con fratelli o parenti avesse fatto testamento, avrebbe potuto assegnare i suoi beni a chiunque.

Pertanto, così affermiamo, sentenziamo, pronuncia, dichiariamo e ordiniamo che <quanto deciso> sia osservato non solo nel modo e nella forma suddetti ma anche in ogni altro miglior modo, via e forma con cui maggiormente, meglio e più efficacemente e validamente “potremo e abbiamo dovuto”,

segue la sottoscrizione del già menzionato Uditore ovvero: Orazio Montaino Uditore²⁷ e commissario come sopra, in vero notaio e redattore infrascritto nella Terra di Genazzano, nella casa di Giovanni Bernardini *de Biscia*, di detta terra, nella solita residenza del citato Magnifico signor Uditore, nell'anno del Signore 1554, durante il pontificato del santissimo in Cristo padre e signore nostro, Giulio III, papa per divina provvidenza, il suo quarto anno di governo, Dodicesima Indizione, mese di marzo, alla presenza dei testimoni il signor Rodolfo Pargelli di Pergola e Quintilio Porziani Baiocchi di Genazzano, ecc. convocati, specialmente ottenuti come sopra e richiesti, essendo presente il suddetto signor Federico Rosco procuratore della citata comunità di Anticoli e che ha ascoltato e accettato la sentenza di cui sopra.

E di tutti i suddetti accordi, uno o più documenti pubblici chiede che siano stilati da me, notaio. Ed io Scipione de' Gentilizi di San Vito, notaio pubblico per grazia di Dio e autorità apostolica, redattore ovvero scriba, poiché sono intervenuto a tutti gli accordi sopra descritti, mentre così, come ho già precisato, si concludevano, insieme ai sunnominati testimoni, richiesto di scrivere e pubblicare, ho redatto e pubblicato; inoltre, a conferma di tutti i singoli accordi ho sottoscritto anche il testamento e con la mia solita firma, che utilizzo per i documenti pubblici, richiesto di farlo, mi sono firmato ecc.

<Tabellionato> = L. ✕ S.

Io Antonio Barberini cittadino e notaio.

L. ✕ S. Romano notaio della Curia Capitolina richiesto, successore di Parchetti.

Questo documento, datato 3 marzo 1554, codifica come doveva era assegnata l'eredità di un defunto nella terra di Anticoli Corrado.

²⁷ Pagina 7.

Numero 3

*Serie degli attori nel diuturno
esame della Causa.*

Il giorno 3 marzo 1770: l'Uditore della Camera Medesimo Jacobuccio.

Per il signor Francesco Lucatelli e gli altri eredi di Rosa Caterina Salvati e Giuseppe Giraldi contro il signor Antonio Graziosi, parte avversa, procuratore dichiarato dell'eccellentissimo signor principe Giulio Cesare Barberini, principale della parte avversa dovendo procedere a una divisione dei beni, gli si fa assoluta proibizione di apportare variazioni o di ricevere qualcuno tra i beni ereditari appartenuti alla buona memoria di Rosa Caterina Salvati e alla memoria di Giuseppe Giraldi = Relazione fatta, è comparso il signor Alessandro de Boni procuratore il quale ha chiesto e ottenuto quanto sopra precisato se non al suddetto signore con ogni tipo di intimazione, ecc.

Salvati Rosa Caterina, vedova di Giraldi Giuseppe, era defunta senza aver avuto figli. Anche in questo caso, come usanza, due terzi dell'eredità era stata assegnata al feudatario, Barberini Giulio Cesare.

Il giorno²⁸ 22 del citato mese <di marzo>

A favore di costoro contro il medesimo, esser riparati i danni arrecati e venir fatta proibizione = Relazione fatta, è comparso il medesimo ecc. ha chiesto e ha ottenuto come sopra, per via della nullità soltanto fino alla prima data dalla prossima informativa e più a lungo.

Il giorno <sopra> precisato.

Per l'eccellentissimo principe Giulio Cesare Barberini contro il signor Alessandro de' Boni parte avversa procuratore dichiarato del signor Francesco Lucatelli e per le liti ecc. esser riparati i danni arrecati e venir fatta proibizione = Relazione fatta, è comparso il signor Antonio Graziosi procuratore, il quale ha chiesto e ottenuto come sopraddetto, tuttavia nel giro di ecc. giorni e più a lungo prima della parte presente.

²⁸ Pagina 8.

Il giorno 24 del citato < mese di marzo >

Per il medesimo contro lo stesso citato, come sopra secondo la Relazione fatta, è comparso il signor Procuratore che ha chiesto e ottenuto come sopra, per via di nullità soltanto fino alla prima < data > successiva alla prossima informativa e più a lungo.

Giorno 7 aprile

Per Lucatelli contro l'eccellentissimo principe Barberini, che sia riposto e gli venga fatta proibizione = Relazione fatta, è comparso il signor Alessandro de' Boni procuratore, il quale ha chiesto come sopra = Da allora l'illustrissimo signore ha rimesso la causa sino a un'altra informativa e nel frattempo ecc. con ogni miglior intenzione ecc.

Giorno 14 luglio

Per l'eccellentissimo principe Barberini contro Lucatelli, per essere riparati i danni, per lo meno si prenda sollecitudine per il bene generale riguardo ai beni di cui si tratta = Relazione fatta, è comparso il signor Petrarca, procuratore il quale ha chiesto come sopra. Da allora l'illustrissimo signore, essendo rispettato < il termine > dal giorno precedente, estende il termine per sollecitudine per il bene generale ecc. S. P. J. P., fatto salvo qualsiasi tipo di eccezione, previa l'avocazione a sé del possesso dei beni di cui si tratta sino alla risoluzione della lite, ha suddelegato il signor governatore di Anticoli Corrado con facoltà di nominare al suo posto, un altro giudice non sospetto alle parti in disputa, fino a che le parti medesime non consentano per concludere di nominare un economo idoneo ad amministrare i loro beni, dopo essersi obbligati anche mediante idonea fideiussione a render conto riguardo a ogni incarico dell'illustrissimo signore con ogni intimazione ecc.

Giorno²⁹ 20 luglio

Per Lucatelli contro l'eccellentissimo principe Barberini, a che sia conservato il possesso legittimamente ricevuto dall'istante ecc. e che venga fatta proibizione.

Relazione fatta, è comparso il signor de Boni procuratore, il quale ha chiesto come sopra = Da allora illustrissimo signore si è fermato

²⁹ Pagina 9.

con i decreti e ha ordinato che si rinvii per tre e più per la parte presente.

Il detto giorno, di contro, non affiggere citazioni = ha ottenuto se non per tre, di più per la parte presente.

Il giorno 24 del detto mese <luglio> = S. P. J. = Jacobuccio Per Lucatelli contro l'eccellentissimo principe Barberini, si rinvii, ecc. e si proibisca. Da allora l'illustrissimo signore ha ordinato di soprassedere per la prima e più ampiamente ecc.

Il detto giorno, al contrario, non affiggere la moratoria *non essendo stata nel frattempo ritardata nei decreti l'esecuzione del decreto cautelativo e l'Uditore della Camera di persona* ha ammesso reciprocamente l'istanza al posto della protesta e di soprassedere per tutto <il giorno> e ancora più a lungo per la parte presente.

Il giorno 27 del detto mese <luglio> = S. J. P. = Jacobuccio Per Lucatelli contro l'eccellentissimo principe Barberini, soprassedere e venga proibito.

Relazione fatta, è comparso il signor de Boni che ha chiesto come sopra = Da allora l'illustrissimo signore ha ordinato di rinviare per l'intero giorno 13 agosto e più a lungo con ogni intimazione ecc.

In questi punti sopra elencati è illustrato l'iter della pratica tra il feudatario Barberini e gli eredi Salvati.

Queste parte del documento testimonia che i Maccafani svolsero, o fecero svolgere una ricerca in merito ad una serie di incontri o alla corrispondenza scambiata per risolvere la causa di concessione dell'eredità di Salvati Rosa.

Numero 4.
Serie delle informative.

Il giorno 7 aprile 1770
l'Uditore Camerale in persona = Jacobuccio

Seguono una serie di informative sempre per l'eredità di Salvati Rosa.

Per Lucatelli contro l'eccellentissimo principe Barberini allo scopo di essere informato: è stato informato.
Numero 12 = Vedi altra pagina, *infra*.

Il giorno 12 maggio informativa numero 7 = Vedi altro giorno.
Il giorno 16 giugno, numero 13 = Riservato.
Il giorno 7 luglio, numero 5 non è stata data informativa.
Il giorno 14 del citato n. 1 = Decreto come appare nella citazione: che venga presa provvigione come sopra al numero 3 del medesimo giorno.
Il giorno 21 del detto mese numero 6 = Riservato.
Il giorno 23 febbraio 1771, fu spedita la causa a favore dei signori Maccafani, signori³⁰ Giovanni Battista e altri Maccafani contro l'eccellentissimo principe Barberini e il signor Francesco Lucatelli. È stato informato in via riservata.
Il giorno 23 marzo 1771 è stata spedita la causa in favore dei signori Maccafani.

Il 23 marzo 1771 i Maccafani entrano nella suddivisione della defunta Salvati Rosa. Da ricordare che Rosa era la nipote di Salvati Lorenza, che aveva sposato Maccafani Giovanni Maria.

³⁰ Pagina 10.

Numero 5.

Serie degli atti conclusi con i signori Maccafani ammessi alla Causa sino al mese di luglio 1770.

Il giorno 31 luglio 1770

L'Uditore Camerale in persona = Jacobuccio

Entrano i Maccafani nella rivendica dell'eredità di Salvati Rosa.

Per gli illustrissimi signori Giovani Battista e altri Maccafani contro gli infrascritti, ovvero il signor Generoso Petrarca per la parte avversa, procuratore dichiarato dell'eccellentissimo signor principe don Giulio Cesare Barberini e il signor Alessandro de Boni per la parte avversa, procuratore dichiarato del signor Francesco Lucatelli, come è stato detto, riguardo a chi è intervenuto. Pertanto, è stato ammesso l'istante per la causa, e che *venisse fatta proibizione* =

Relazione fatta, è comparso il signor Luciano Capocci Egizi, procuratore, che ha chiesto e ha ottenuto come sopra con l'intimazione [nel frattempo].

Il giorno 28 luglio 1770, l'Uditore Camerale in persona = Jacobuccio per costoro contro l'eccellentissimo principe Barberini, e il signor Lucatelli.

Nell'Ufficio il signor Luciano Capocci Egizi procuratore, per trattare della partecipazione dei suoi principali tra i beni in precedenza posseduti dalla signora Rosa Salvati, di recente defunta e il possesso della cui eredità ha avvocato a sé l'illustrissimo signore, ha prodotto copia pubblica dell'istrumento che espone la circostanza, in data 13 settembre 1683: in tale carta si elencano anche numerosi beni per Diritto di Faustina e trasmessi ai suoi principali nipoti, come si legge in 8 pagine con il seguente testo ecc.

È citato anche il testamento di Vetoli Faustina, madre di Giovanni Tommaso e Lorenza, testamento redatto il 13 settembre 1683.

In seguito al fatto ha richiesto i diritti prodotti e confermati al cospetto dell'Uditore Camerale in persona, negli atti di Simoncelli sino all'anno 1652 e seguenti con vigore testamentario e con perpetuo fedecommesso ordinato da Ercole Salvati di buona memoria nell'anno 1645 e per tali aspetti ecc. soltanto per la parte e/o le parti favorevoli e non per altre ecc., chiedendo ecc. con ogni <cautela> ecc.

Il giorno 6 agosto 1770

Per i medesimi contro costoro, come si presentò la citazione e venne emessa la protesta: perciò contro la protesta.

Il giorno³¹ 6 febbraio 1771.

Per i medesimi contro costoro, come sono stati richiesti i diritti. Perciò per considerare nuovamente e per più efficace cautela si proibisca, sotto pena di nullità e <al fine di evitare danni> da parte di altri ecc. nessuno osi apportare qualunque variazione sia riguardo alla proprietà della fu Rosa Caterina Salvati, <proprietà> a sé avocata dall'illustrissimo signore, sia riguardo a qualsiasi cessione di beni, qualora ne esistano alcuni di Rosa Caterina Salvati, dal momento che, a seguito delle istanze ufficiali, in forma di sentenza dell'anno 1554 sul diritto ereditario dall'eccellentissimo (citato) signor principe Barberini esibisce all'illustrissimo signore. Fatta la relazione, è comparso il signor Capocci ecc. procuratore che ha chiesto e ha ottenuto come sopra se non per la prima informazione e più a lungo con l'intimazione ecc.

Il giorno 13, il signore è stato informato = riservato, a favore dei principali.

Il giorno 27 d[etto mese di febbraio]

Per i medesimi contro costoro per la sentenza = riservato

Il giorno 22 marzo 1771

Per i medesimi contro costoro per i termini sostanziali = Richiesta in termini e nuova produzione.

³¹ Pagina 11.

Il giorno 23 marzo 1771

Per i medesimi contro costoro, per la sentenza, riservato e ha sottoscritto la sentenza a favore dei principali.

Il giorno 19 aprile 1771 S. J. P. = Jacobuccio

Per il signor Lucatelli contro i signori Maccafani, venne scelto un nuovo domicilio e fu prodotto un mandato di procura; pertanto, venne stabilito di prorogare la moratoria sino al raggiungimento della segnatura completa, e che venga proibito = Relazione fatta, è comparso il signor Pasquale Dominici, il quale ha chiesto come sopra. Da allora l'illustrissimo signore ha ricevuto la proroga riguardo alla moratoria sino alla prima segnatura e più a lungo per la parte presente.

Il giorno 29 il signor S. J. P. = Jacobuccio

Per gli illustrissimi signori Maccafani contro il signor Francesco Lucatelli sono stati richiesti i diritti. Perciò <è stato richiesto> che fossero elencate tutte quante le citazioni fatte, non accogliere oltre quelle da fare e non portarle a compimento impedendo a qualsiasi titolo l'esecuzione del decreto provvisorio, emesso il giorno 14 luglio 1770, per la causa,³² di cui si tratta ecc. e sia fatta proibizione = Relazione fatta, è comparso il signor Luciano Capocci Egizi procuratore, che ha chiesto come sopra; da allora l'illustrissimo signore ha ordinato che l'istante faccia ricorso secondo Diritto in piena segnatura e ha ordinato che sia proposta insieme all'altra anche dal medesimo ponente per la parte presente.

Dovendosi proporre nella segnatura delli 23 del corrente in piena segnatura la causa vertente fra il signor Francesco Lucatelli ed il signor principe Barberini, vien pregato lo stimatissimo signor Luciano Capocci Egizzi da Alessandro de Bonis suo servitore volerle significare in risposta il giorno e l'ora che possa esserle comoda per abboccarsi collo scrivente, desiderando seco conferire di alcuni fatti concernenti la causa e per fine si riprotesta ecc.

In questa parte sono elencate le date dell'iter seguito dai Maccafani per recuperare l'eredità di Rosa.

³² Pagina 12.

*Numero 6.
Fedecommisso³³ istituito nello
anno 1645 da Ercole Salvati avo
della recente defunta Rosa e per
i signori Maccafani.*

Sercamilli notaio capitolino, anno 1645

In tutti gli altri miei beni stabili, mobili, semoventi, ragioni et azioni in qualsivoglia luogo posti et esistenti, presenti, e futuri voglio che siano e nomino eredi universali Giovanni Pietro, Giovanni Battista e Giovanni Antonio Salvati miei figli legittimi e naturali avuti dalla suddetta signora Laura mia diletteissima consorte e ciascuno di loro per egual porzione e morendo alcuno di loro in qualsiasi tempo senza figli legittimi e naturali o altri discendenti succedano l'uno all'altro con sostituzione e fidecommissio reciproco esclusa ogni persona che potesse pretendere nella mia eredità, tanto che i figli e discendenti di ciascuno succedano sempre al loro padre ed antenati, e mancando la linea e discendenza d'alcun di loro, succedano gli altri figli e discendenti della loro stirpe sopravvivenenti nelle stirpi, ecc. non *in capita*, et in mancanza de maschi succedano le femine e con espressa proibizione di detrazione, e di legittima, trebellianica,³⁴ falcidia e di ogni alienazione di detti beni, nel qual caso abbia luogo l'istesso fidecommissio e articoli che sono posti di so [sic] in caso di morte etc.

È inserita la disposizione testamentaria lasciata nell'anno 1645 da Salvati Giovanni Ercole, avo (bisnonno) di Rosa.

³³ Disposizione testamentaria per la quale chi è istituito erede ha l'obbligo di conservare l'eredità e di trasmetterla, a un momento stabilito, in tutto o in parte, ad altra persona.

³⁴ Quota dell'eredità (non minore di una quarta parte del totale) spettante in ogni caso all'erede fiduciario e non trasmissibile per fedecommissio al fedecommissario.

Numero 7.³⁵

Noticina dei beni sintetizzata in uno specchietto elaborato dallo stesso Lucatelli un altro degli avversari pertinenti al fedecom-messo.

Nota dei beni stabili e case che toccarono di sua porzione a Giovanni Battista Salvati nella divisione fatta con Giovanni Pietro Salvati fratello, che seguì nell'anno 1652 per l'istromento rogato da Benedetto Solidani, notaro di Anticoli, come dallo specchio ritrovato in casa Salvati.

Nella richiesta di riconoscimento di eredita da parte dei Maccafani è allegato l'elenco dei beni toccati a Salvati Giovanni Battista come porzione della divisione con il fratello Giovanni Pietro. Questo elenco era stato estratto da un atto notarile redatto nell'anno 1652.

L'appartamento di sotto con Orto murato e stalla, parrocchia di Santa Vittoria vagliano almeno:	scudi	500
Una cantina con casa sopra	scudi	200
Oliveto detto le Coste di coppe due e mezzo almeno	scudi	40
La quarta parte delli terreni a Rio S. Angelo composti di molti predi, cioè casale con alberi di quercie e castagne, albereto, vigna con canneto, stanze numero 4 ad uso di stalle e orto attaccato a dette stalle con viti del valore almeno	scudi	100
La metà delle Roscie della Corte	scudi	050
Il terreno detto Monte Lecito coppe 6 almeno	scudi	024
Il terreno detto la Sarcina [sic] coppe 12 almeno	scudi	036
La quarta parte del prato del Meralo coppa 12	scudi	120
L'altra metà chiamata il Pergolato coppa	scudi	008
Orto murato in contrada le Ville coppa mezza circa	scudi	100
<totale>	scudi	1178

³⁵ Pagina 13.

*Numero 8.
Testamento di Giovanni Battista
Salvati convocati egualmente
suoi eredi Giovanni Tommaso
Salvati padre della defunta
Rosa e Lorenza Antonia madre
dei signori Maccafani.*

Sintesi del testamento di Giovanni Battista del 1687

Poi istituisco miei eredi universali di tutto il mio asse ereditario di stabili e mobili di diritti e ragioni, che mi potessero competere in ogni futuro tempo, Giovanni Tommaso e Lorenza Antonia miei figli legittimi e naturali ognuno di essi in uguale porzione ecc.

Nel 1687 Salvati Giovanni Battista nomina suoi eredi i figli Giovanni Tommaso e Lorenza Antonia.

*Numero 9.*³⁶

Documento che designa specificamente i beni esistenti in terra di Anticoli richiesti per la dote di Faustina antenata dei principali.

Sono elencati i beni della *dote* di Vetoli Faustina, madre di Lorenza e nonna di Rosa.

Il giorno 13 settembre 1683: in Avezzano al cospetto ecc. Costituiti personalmente avanti l'atti di questa corte e di me infra-scritto attuario il signor Giovanni Battista Salvati d'Anticoli Corrado da sua parte, il quale primieramente rinuncia al suo foro e spontaneamente con giuramento a questo si sottopone, e dall'altra parte la signora Elisabetta Salvati, vedova relitta³⁷ del fu Domenico Minicucci, una con i signori don Giovanni Filippo e Pietro Antonio Minicucci suoi figli, i quali sono venuti alle infrascritte convenzioni, cioè che il signor Giovanni Battista Salvati assegna alla detta signora Elisabetta ed a signori Minicucci tutti li beni avuti in *dote* dalla signora Faustina sua moglie di Corcumello come qui nell'inserita procura ecc. .

Salvati Giovanni Battista aveva una sorella, Elisabetta, vedova di Minicucci Domenico. Questa aveva avuto due figli: Giovanni Filippo e Pietro Antonio. Il 13 settembre 1683, davanti ad un notaio, Giovanni Battista assegnava alla sorella ed ai suoi figli la *dote* della moglie Vetoli Faustina, figlia di Antonio (dottore in entrambi i diritti), nativa di Corcumello. A seguire è spiegato perché concede la *dote* della moglie alla sorella ed ai nipoti che ne avevano fatto richiesta.

³⁶ Pagina 14.

³⁷ Si riferisce a una vedova che è stata lasciata sola, spesso in un contesto in cui il coniuge defunto aveva pochi o nessun bene o sostegno finanziario da lasciare alla moglie sopravvissuta.

In giorno ecc.

Essendo presentati tutti quanti i documenti pubblici ovunque sia manifesto ecc. con netta evidenza e sia noto che nell'anno 1683, il giorno 4 settembre l'illustrissimo signore Giovanni Battista Salvati, figlio di Giovanni Ercole di buona memoria di Anticoli Corrado, a me ottimamente noto ecc. il quale asserisce che negli anni passati ha sposato la signora Faustina figlia del fu Antonio de Vetoli, dottore in entrambi i Diritti, di Corcumello, con una dote ecc. di 1200 ducati del Regno, a lui promessa e poi in seguito tra gli assegnati dagli uomini Giovanni Luzio e Francesco de Vetoli fratelli di sangue <da parte di padre> della signora Faustina in questi, ovvero per un solo censo e in tanti altri beni stabili e denari rispettivamente posti ed esistenti nella detta terra di Corcumello, come dall'instrumento di cui sopra rogato dal fu Liberato Liberati, pubblico notaio di Corcumello, e, riguardo a questo ecc. il giorno 28 novembre 1674,

Sposandosi con Salvati Giovanni Battista, Faustina aveva portato in *dote* 1.200 ducati, assegnati con un atto del 28 novembre 1674.

<il medesimo> asserisce anche che a motivo della distanza del luogo in cui i citati beni stabili della *dote* sono situati ed esistono, per tale ragione non possono da lui stesso essere coltivati e pertanto ha potuto raccogliervi ed avere pochi frutti durante gli anni.

Essendo in Corcumello i beni della *dote* di Faustina ed essendo lontani da Anticoli Corrado, i beni non sono stati coltivati ed hanno prodotto pochi frutti.

Aggiunge anche che nei molti anni del suo matrimonio vi è stata collocata la citata Elisabetta sua sorella di sangue <da parte di padre> con il fu Domenico Minicucci di Avezzano unitamente alla dote promessa per il medesimo esponente di 1000 scudi in moneta, rispetto ai quali ancora rimane³⁸ debitore di una parte residua di detta dote equivalente a 900 scudi circa in moneta, pertanto volendo unicamente riscattarsi dal debito e svincolarsi, ha dichiarato che per se stesso è più utile cedere e assegnare e dare in saldo alla medesima signora Elisabetta, ricordata sorella, i precisati beni immobili e il

³⁸ Pagina 15.

censo situato unitamente al detto terreno di Corcumello in quanto luogo più vicino ad Avezzano, per il prezzo e le cifre tra i medesimi da concordare come è lecito concordare, decidere ecc.

Andata in sposa, ad Elisabetta era stata promessa una *dote* di 1.000 scudi. Il fratello era debitore di 900 scudi, segno che la *dote* era stata concessa in parte. Per saldare il debito, il fratello Giovanni Battista concedeva dei beni immobili ed un censo posti nel territorio di Corcumello, luogo di nascita della moglie Faustina.

La signora de Vetoli non è stata integralmente soddisfatta, tuttavia, desiderando più velocemente giungere alla suddetta consegna dei beni immobili e dei censi dotali della medesima signora Faustina, per l'identità della medesima e di costui provvedere e far tale causa riguardo alla sua *dote* anche per tanti altri suoi beni immobili spettanti al medesimo, situati ed esistenti nel territorio di Anticoli, dal momento che la suddetta vuole anche demandare i suelencati e sopra descritti beni alla dovuta esecuzione e redigere rispetto a questi un instrumento pubblico.

Da ciò deriva che alla mia presenza e dinnanzi ai testimoni infra-scritti, si è costituito personalmente e di sua spontanea volontà il citato signor Giovanni Battista Salvati ecc. e con ogni <cautela> ecc. per proprio diritto e in perpetuo per se stesso e i suoi <discendenti e successori> ecc. ha sottomesso, ha cautelato, ha ipotecato e ha assegnato alla signora Faustina sua moglie <e ha asserito> che la medesima ha voluto prestare attenzione alla *dote* per un ammontare di 1.200 ducati in moneta del Regno di Napoli con gli infrascritti suoi beni stabili, mobili e semimobili rispettivamente situati ed esistenti nel territorio di Anticoli ecc.

Faustina, non contenta della decisione presa in merito alla assegnazione di parte della sua *dote* alla cognata Elisabetta, cerca di far stimare la sua *dote* in 1.200 ducati, mediante beni mobili ed immobili esistenti nel territorio di Anticoli Corrado. Segue l'elenco dei beni stimati.

Un pezzo di terra alberato con alberi d'uva posto nei confini del territorio d'Anticoli e Marano di capacità di coppe 8 circa, presso li

beni degli eredi del fu Donato Donati da una banda di Carlo Falifigli, e dall'altra Marco Falifigli di Marano fatti salvi altri ecc. al prezzo di scudi cento in moneta <del Regno>.

Poi, un altro pezzo di terra parimente alberato posto come sopra di coppe 12 in circa con prato attaccato a detto alberato di coppe 4 in circa, confinante con i beni di detto signor Giovanni Battista da capo il fosso e la strada pubblica da piedi per prezzo di scudi 140.

Un altro pezzo di terra nel territorio d'Anticoli in contrada il Friggio di coppe tre con alberi da una banda e da piedi il fosso per scudi 20.

In un castagneto attaccato a detto pezzo di terra per scudi 15.

In una vigna³⁹ posta nel territorio suddetto in contrada Sant'Angelo con l'albereto da capo a detta vigna di coppe 9 in circa confinante da un lato la strada pubblica, dall'altro li beni d'esso signor Salvati per scudi 100.

Un altro pezzo di terra in detto territorio in contrada Costa del Casale di coppe 4 in circa confine da capo colli beni di S. Maria di Vico-varo, da piedi e da una banda Ippolito Ficorilli di Marano e dall'altra li beni dotali della signora Potenziana Salvati per scudi 25.

In un altro pezzo di terra in detto territorio in contrada fonte delli Piani di coppe 3 in circa con alberi di cerque, confinante da una banda li beni della Compagnia del Santissimo Rosario, dall'altra gli eredi di Ottavio Sorbo, da piedi la strada vicinale.

Ed una porzione di vigna lavorata da Sebastiano Ciaccia in contrada l'orto di San Pietro attaccata a detta chiesa per scudi 25,

Sei coppe di canapina nella possessione detta Rosce della Corte per scudi 60 moneta.

In un pezzo di terra in detto territorio in contrada Valle Cavacchio con alberi di noce con due *vignali* sopra detta possessione e ad essa

³⁹ Pagina 16.

attaccati detta della Rocca di capacità di due rubbi con tutto il rustico, che farà di detta capacità, confinante colli beni di Carlo Ciccirelli da una banda e dall'altra il rustico 140.

In una possessione in detto territorio in contrada detta alla Sedia e Valle Vigna con tutti gli alberi di cerque di capacità di rubbi 3 in circa con il rustico confinante di qua con il fosso delli piani di Lippi, da capo il Colle di Monte Fanello da una banda li beni della chiesa di S. Biagio di Marano per scudi 120.

In tre pezzi di terra in territorio del Vivaro, uno in contrada Loco secco di coppe 14, l'altro pezzo Maria Gentile di coppe sei, l'altro Vallocchia di coppe quattro per scudi 60 moneta.

Nell'appartamento di sotto alla casa, dove si abita, dove stanno le donne con tutti i suoi membri di numero 5 e con i mobili in essa esistenti, lettieri, materassi, padiglioni, coperte nel modo e forma che si trova con tre casse di noce, tavole, buffetto di noce, sedie, sgabelli, con tre pezzi di rame, cassapanche⁴⁰ e la cantina di mezzo dove sono tre botti con le medesime botti tutti tre con una vettina da tener l'olio e la camera esistente nella prima cantina con biancherie assortite secondo necessità necessari del valore di scudi 15 in tutto per prezzo di scudi 300.

<I beni consistono anche> in una scrofa con due *porcastre* di quelle che tiene in società Girolamo Pompei per scudi 5 moneta,

e in tutti i rimanenti suoi beni mobili, stabili, e semoventi, diritti, azioni di qualsiasi tipo e in qualsivoglia luogo esistenti e per la causa di siffatta cessione, immissione e assicurazione e speciale ipoteca ha ceduto alla medesima signora Faustina tutti i diritti ecc., non avendo tuttavia riservato per sé nessun diritto, ma semplicemente l'usufrutto e altri diritti ecc. della detta *dote* per la sostentazione di tutti gli oneri matrimoniali da ottenere ecc. e fino a che ecc. e pone ecc. al costituente ecc. ha costituito ecc.

⁴⁰ Pagina 17.

Del resto, ha fatto e ha affermato di concludere questa assicurazione e ipoteca per la precisata somma di 1.200 ducati in moneta del Regno e di averli ricevuti dai citati signori Vetoli in somma totale come appare nel documento di passaggio della citata *dote* rogato dal signor Liberato Liberati. E per tale carta, ecc.

La *dote* di Faustina elencata era composta da appezzamenti di terra, con case, cantine e mobilio. Avendo dovuto il marito risarcire la *dote* promessa alla sorella Elisabetta, la *dote* di Faustina era stata ridefinita.

La citazione di questa *dote* di Faustina in questo documento era importante in quanto i suoi eredi potevano aprire una controversia non trovando elencati tutti i beni che lei aveva portato in *dote* sposandosi.

Numero 10.

Capitoli matrimoniali con cui il medesimo Giovanni Tommaso Salvati, fratello per lato paterno della suddetta Lorenza, costituisce in dote la medesima Lorenza, che va in sposa a Giovanni Maria Maccafani per l'attribuzione di una casa, che si trova nell'Urbe, tra tutti i beni materni della signora Faustina da conferire prontamente a motivo della morte di Faustina>.

Adi 18 giugno 1696 in Anticoli.

Nel nome di Dio ecc.

Capitoli matrimoniali che si fanno sopra il matrimonio di contrarsi *per verba de futuro* con il signor Giovanni Maria Maccafani di Pereto assente dal M[onsignor] R[everendo] signor don Gabriele suo fratello, il quale promette secondo diritto di far ratificare e sottoscrivere li presenti capitoli dal nominato suo fratello colla signora Lorenza Antonia figlia del fu signor Giovanni Battista Salvati d'Anticoli Corrado e signora Faustina Vetoli da Corcumello coniugi, dal signor Giovanni Tommaso Salvati, figlio di esso signor Giovanni Battista e fratello [sic] di detta signora Lorenza Antonia coll'infra-scritta *dote* e patti, cioè:

Da questo passo si comprende che il padre di Lorenza era defunto e per questo il fratello fa redigere i *capitoli matrimoniali*.

Primo, che li sopraddetti signori Faustina e Giovanni Tommaso promettono e si obbligano dare per legittima sposa al signor Giovanni Maria Maccafani la suddetta signora Lorenza Antonia.

Dopo accordi verbali, i Salvati ed i Maccafani erano venuti ad un accordo matrimoniale e per questo i Salvati concedevano a Lorenza il permesso di sposarsi.

Secondo: che per sostenere li pesi matrimoniali per questo futuro matrimonio il suddetto signor Giovanni Maria Maccafani assente⁴¹ con la promissione secondo diritto⁴² come sopra ecc. e non altrimenti ecc. esso signor Giovanni Tommaso Salvati promette e si obbliga a dare in *dote* alla signora Lorenza Antonia, e per essa al signor Giovanni Maria Maccafani assente ecc. colla suddetta promissione secondo Diritto, di 500 scudi in una porzione della casa ad esso spettante, delle case dentro di Roma, nel Rione di Trastevere, proprio passato Ponte Sisto di rendita scudi 15 annui di pigione, come anche scudi 150 di diversi di mobili in circa perché così etc. =

In *dote* Lorenza porta un'abitazione in Roma del valore di 500 scudi, affittata per 15 scudi annui, e con mobili per il valore di 150 scudi.

Terzo, che la Signora Faustina Vetoli sia tenuta ecc. , come promette e si obbliga di dare e consegnare, seguita la sua morte, la sua *dote* avuta dalli signori fratelli de Vetoli, ma perché nella reintegrazione fatta dal fu signor Giovanni Battista suo marito, avendo quello avuta e consegnata ai signori Minicucci di Avezzano per la *dote* della signora Elisabetta Salvati, già moglie del fu signor Domenico Minicucci e sorella di esso ora defunto signor Giovanni Battista in alcuni beni stabili e casa posta dentro la Terra di Anticoli per tutte e singole tali ragioni, che esso signor Giovanni Tomaso potesse avere ed in qualsivisia modo competenti *dopo seguita la morte d'essa signora Faustina, promette e si obbliga per evitare ogni lite non impedire per qualsivoglia sua raggione il conseguimento di detta dote* con patto e presso il suddetto signor Giovanni Tomaso volesse dare il prezzo stimato ed equivalente delle case come delli altri beni stabili, esso signor Giovanni Maria asserisce con il patto ecc. non possa, ne debba contraddire, perché così ecc.

Alla morte di Faustina, la sua *dote* verrà consegnata a Lorenza, detratta della parte che era stata data dal marito alla sorella Elisabetta. Il Maccafani non potrà fare qualunque rivalsa in merito a quanto assegnato.

⁴¹ Non si conosce il motivo per cui il futuro sposo, Giovanni Maria, sia assente alla stesura dei suoi capitoli matrimoniali.

⁴² Pagina 18.

Con questo atto era definito il patrimonio che Lorenza avrebbe avuto subito all'atto del matrimonio e quello che gli sarebbe spettato alla morte della madre Faustina. A seguito delle carte in precedenza illustrate, si aveva un dettaglio di qual era l'ammontare complessivo dei beni spettanti a Lorenza sposandosi.

Questi beni sarebbero poi passati ai figli di Lorenza e Giovanni Maria, figli che ne avranno diversi, come riportato a pagina 4 della presente pubblicazione.

Esistono i *capitoli matrimoniali* tra Giovanni Maria e Lorenza Salvati, datati Anticoli Corrado, 18 giugno 1696.⁴³ Nel retro del testo, scritto su 4 facciate è riportato: *18 Giugno 1696 – Capitoli Matrimoniali tra il Signor Giovanni Maria Maccafani e la Signora Lorenza Antonia, figlia del quondam Signor Giovanni Battista Salvati della Terra di Anticoli Corrado*. In Figura 3 è riportata la prima pagina di questo testo.

⁴³ Documento conservato in casa Falcone in Pereto.

Numero 11.

Documento in data 21 marzo 1771, in cui il signor Lucatelli ha accettato la devoluzione dei beni sotto forma di sentenza dell'anno 1554.

Il giorno 21 marzo 1771.

Essendo che dopo la morte da due anni prima seguita della bona memoria di Giuseppe Innocenzo Giraldi sia passata sin dal dì primo di marzo dell'anno 1770 a miglior vita nella Terra di Anticoli Corrado, diocesi di Tivoli e feudo di Sua Eccellenza il signor principe don Giulio Cesare Barberini, la bona memoria della signora Rosa Salvati, vedova relitta del suddetto signor Giuseppe Giraldi con aver fatto il suo ultimo testamento per rogito di Marco Antonio Carboni, notaro di detta Terra, nel quale abbia istituito suo erede universale il signor dottor fisico Francesco Lucatelli pronipote da parte⁴⁴ della sorella del medesimo Giraldi,

Il 1 marzo 1770 era morta Rosa Salvati, vedova di Giuseppe Giraldi. Rosa con un testamento aveva nominato suo erede il dottore fisico Lucatelli Francesco, pronipote della sorella del Giraldi.

ed essendosi fatto luogo alla prassi consuetudinaria che da tempo immemorabile e per antichissima inveterata e non mai interrotta osservanza, ha sempre goduta ed esercita la *Camera baronale* di detto feudo, anche in virtù della sentenza emanata il 3 marzo 1554, la di cui copia resta inserita nel pubblico istrumento di concessione fatta a Giovanni Ercole Salvati, stipulato il 17 marzo 1636 da Ascanio Barberini, notaro capitolino, cioè di succedere detta *Camera baronale* in due porzioni de' beni stabili ereditari per esser morti detti Giuseppe Giraldi e Rosa Salvati senza figli legittimi e naturali, e senza fratelli e figli de fratelli che seco vivessero in comunione: abbia perciò la suddetta Camera preso possesso de beni stabili suddetti nel dì 5 marzo 1770 per istrumento rogato da Felice Calderari notaro pubblico di Anticoli al quale, ecc.

⁴⁴ Pagina 19.

Come dalla sentenza del 3 marzo 1554, inserita nell'atto di Salvati Giovanni Ercole, stipulato il 17 marzo 1634, la *Camera baronale* aveva preso possesso dei due terzi dei beni lasciati in eredità il 5 marzo 1770.

Ed essendo altresì che avutasi dal suddetto signor principe notizia che il suddetto signor Lucatelli con mandato *de immittendo* spedito avanti il primo collaterale di Campidoglio per gl'Atti del Ferruzzi aveva tentato di prendere il possesso dei suddetti beni stabili come erede della detta Rosa Salvati il dì 3 del medesimo mese di marzo, abbia l'Eccellenza Sua fatto istanza avanti monsignor Uditore Camerale in persona per gli atti del Jacobucci per la purgazione dello spoglio e circoscrizione del possesso preso da esso signor Lucatelli benché anteriore di tempo; ed il giudice avendo rimessa la cognizione della causa alla lista intanto a riflesso della chiarezza del diritto dell'Eccellenza Sua riconosciuta nella prima informazione abbia fatto decreto nonostante l'antiorità del possesso preso da esso signor Lucatelli avocando a sé il possesso di provvigione abbia suddelegato il governatore di Anticoli ad effetto di deputare un Economo per l'amministrazione di detti beni finché fosse terminata la lite come più diffusamente dicesi risulturne da detto decreto emanato per i suddetti atti del Jacobuzzi il dì 1770 al quale etc.

In questo stato di cose riconoscendo il suddetto signor Lucatelli la manifesta ed evidente ragione che assiste per la ricadenza suddetta al prelodato Eccellentissimo⁴⁵ signor principe siccome in virtù della suddetta sentenza emanata li 3 marzo [15]54 passata in autorità di cosa giudicata ed in vigore della immemorabile consuetudine è ritenuta la *Camera baronale* rivendere e ricedere le suddette due terze parti di beni stabili a chi ha ereditato l'altra terza parte ha egli perciò supplicato l'Eccellenza Sua acciò voglia degnarsi di cedergli le due terze parti de beni stabili ereditari di Giuseppe Geraldì a Rosa Salvati posti nella terra e territorio di Anticoli Corrado con avergli offerto per prezzo e ricognizione di detta concessione, la somma di scudi 300 moneta ad un pezzo di terreno con alcuni arbori di noci esistente per esso la mola della Rifolta alla qual domanda essendogli

⁴⁵ Pagina 20.

l'Eccellenza Sua benignamente degnata di condescendere e quindi è che ecc.

Il Lucatelli, riconosciuta la consuetudine di assegnazione dei due terzi alla *Camera baronale*, riconosceva la consuetudine ed offre 300 scudi per riavere l'eredità.

Alla presenza ecc. costituiti il signor Abbate Generoso Petrarca, procuratore dell'Eccellenza Sua, costituito ecc. per inserirlo del tenore ecc. da una parte ed il signor dottor Francesco Lucatelli da Tolentino diocesi di Macerata ecc. ambedue nei rispettivi nomi le cose tutte sopra narrate, esser vere e come tali ratificandole ecc. il signor Petrarca ha dato e concesso ecc. le due delle tre parti di tutti e singoli beni stabili ereditari di Giuseppe Geraldini e Rosa Salvati e frutti raccolti nel prossimo passato anno 1770 con tutte e singole ragioni all'Eccellenza Sua sopra di essi spettanti.

E questa confessione ecc. perché ora alla ecc. ha e riceve dal signor Lucatelli scudi 300.

E all'incontro il medico signor Lucatelli ecc. il terreno dell'eredità Salvati con alcuni alberi di noce esistente vicino e presso la suddetta mola della Rifolta ecc. e con l'infrascritti patti e condizioni cioè finalmente, che per la presente concessione non s'intenda immutata la natura di detti beni, ma debbano sempre restar soggetti alla prassi consuetudinaria ne casi futuri secondo la suddetta antica sentenza del 1554, è immemorabile osservanza quante volte l'ultimo di loro possessione morisse senza figli, padre, madre e senza fratelli, e figli de fratelli che vivessero in di lui comunione e non altrimenti ecc. perché così ecc. .

Al Lucatelli è riconosciuta la rivendica dell'eredità

Numero 12.⁴⁶

Si dimostra che il signor Maccafani gode di tutti i privilegi dei cittadini romani e dei loro diritti.

Noi marchese Didaco Androsilla ecc. i Conservatori dell'Alma città di Roma = Dal momento che al fine di far crescere, ecc. noi, l'egregio, illustre ed eccellente uomo don Giovanni Battista Maccafani, figlio di Giovanni Maria di buona memoria di Pereto, della diocesi dei Marsi, a motivo del suo singolare zelo nei confronti del popolo romano, della fede e dell'osservanza e che abbiamo ha sempre dimostrato ecc. abbiamo decretato di dover insignire il suddetto signor Giovanni Battista Maccafani anche della Cittadinanza Romana e di inserirlo meritatamente nel novero dei cittadini romani e, pertanto, alla nostra presenza e in virtù della suddetta autorità, decoriamo il medesimo signor Giovanni Battista Maccafani e gli attribuiamo la Cittadinanza Romana.

Decretiamo che il suddetto Giovanni Battista Maccafani e i suoi figli, nipoti, posterì, discendenti e successori in perpetuo possano liberamente venire in Senato, emettere sentenza, reggere magistrature, avere i beni liberi e immuni e beneficiare, fruire, fungere, ottenere e godere delle medesime immunità, onori, grazie, privilegi e prerogative, di cui si servono ecc. coloro che sono per nascita cittadini romani, oppure lo sono stati fatti tali secondo l'ottimo diritto.

Dal Campidoglio l'anno 2497 dalla fondazione di Roma e anno 1745 dalla Redenzione del mondo, 23 marzo.

Estratti dal volume segnato 103, esistente in 6 custodia, al foglio 112 dell'Archivio segreto del Popolo Romano.

Così è: Filippo Magni Archivista.

⁴⁶ Pagina 21.

Questa parte del documento si riferisce ad un testo stampato su una pergamena.⁴⁷

I tre conservatori di Roma, Andosilla Diego, Maccarani Giuseppe Maria e Ceva Buzi Ortensio, certificano che l'illustre, ed eccellente uomo don Giovanni Battista Maccafani, dottore in entrambe le leggi, figlio di Giovanni Maria di Pereto, è censito come cittadino romano. Documento estratto da un registro del 1497. Documento redatto 23 marzo (*X Kalend Aprilis*) 1745. In appendice a questa pubblicazione, a pagina 79 è riportata la trascrizione del testo. In Figura 4 è mostra un'immagine della pergamena.




Figura 4 - Cittadinanza romana a Maccafani Giovanni Battista

L'inserimento di questo riconoscimento della cittadinanza romana a Giovanni Battista sembra fuori dal contesto di questo documento rinvenuto. È possibile che la cittadinanza romana abbia favorito i Maccafani nel riconoscimento dell'eredità dei Salvati.

⁴⁷ Il documento si trova presso l'Archivio storico diocesano di Matelica, fondo Maccafani.

Considerazioni

Su questo documento si possono fare alcune considerazioni.

Il costo. Per stampare questo testo fu investito del denaro con lo scopo di produrre copie da distribuire ad esponenti coinvolti nel testo o a loro eredi. Per spendere dei soldi per questa stampa è segno che il suo contenuto era importante.

Il contenuto. È la divisione delle varie eredità della famiglia Salvati di Anticoli Corrado (Roma) a partire dagli inizi del Seicento. In ultimo si fa riferimento ai *capitoli matrimoniali* di Lorenza Salvati, *capitoli* che poi avrebbero dato origine alla definizione del patrimonio da spartire alla morte di Lorenza.

L'obiettivo. Probabilmente è un memorandum per successive spartizioni di eredità della famiglia Maccafani. Nel documento è riportato come attraverso tre generazioni si sia formata la *dote* di Salvati Lorenza e cosa potevano o non potevano pretendere i Maccafani dalle altre eredità dei Salvati.

Collocazione temporale. Il documento è collocabile a metà della storia della famiglia Maccafani. Prima dell'eredità di Lorenza c'erano quelle di altre donne sposate dai Maccafani (D'Amore Cristina o Iatosti Caterina per citare due donne del ramo cadetto dei Maccafani), oppure di tre donne successive (Tucci Anna Felice, Bencivenga Marianna e Geometti Caterina, sempre sposate con esponenti del ramo cadetto).

Conclusioni. Questo documento racconta una parte poco conosciuta della famiglia Maccafani e l'attenzione ad eredità di avi o parenti. Dettagli di questa storia sono riportati in altre carte rinvenute, non presenti ad Atessa, né a Pereto. Saranno oggetto di una futura analisi avendo rinvenuto altri manoscritti in merito, di cui in Figura 5 è mostrato il seguito di questo passaggio di eredità da Giovanni Ercole Salvati ai bisnipoti di Salvati Lorenza.




Figura 5 – Albero genealogico Salvati-Maccifani, il seguito

Per chiudere questa ricerca sono segnate altre carte. La rivendicazione dell'eredità di un prelato defunto accadrà per monsignor Giovanni Dionisio (citato nella ricerca come parente prossimo che poteva rilevare l'eredità dei Salvati, come riportato in Figura 1), che non essendo sposato e non avendo figli, il suo patrimonio doveva essere spartito tra i due suoi fratelli: Giovanni Battista (marito di Lorenza Salvati) e Giovanni Pietro.

Questi due fratelli fecero istanza, mediante una documentazione di 16 pagine, di avere assegnata l'eredità del fratello morto senza eredi diretti. In Figura 6 è mostrata la prima pagina di questa documentazione.⁴⁸




Figura 6 - Maccafani Giovanni Dionisio, richiesta eredita

⁴⁸ Documentazione conservata in casa Falcone in Pereto.

Appendici

Trascrizione del testo

A seguire è proposta la trascrizione per esteso del testo rinvenuto. Il simbolo / indica il ritorno a capo.

<copertina>

Signature Iustitiæ
Reverendus Pater Dominus
RIGANTI
Tiburtina immissionis
PRO
Illustrissimis Dominis Ioanne Baptsta, et aliis
de Maccafanis
Summarium
Tipis Bernabò 1771

<pagina 1>⁴⁹

SUMMARIUM

Num. 1.
Tenor Instrumenti
super iure Reca-
dentiarum anni
1636 cum Hercu-
le Salvati Proavo
Principalium, et
defunctæ Rosæ.⁵⁰

IN DEI NOMINE AMEN.

Præsenti publico Instrumento cunctis ubique / pateat evidenter et notum sit, quod an/no 1636, die 17 martii. Cum *ab immemora/bili*

⁴⁹ Lo stampato non presenta una numerazione delle pagine con i numeri arabi o romani. Per distinguere le pagine è stata inserita dal redattore una numerazione. Da notare che la pagina 1 ha in basso una lettera “A”, la pagina 3 ha la lettera “A2”, la pagina 5 la lettera “A3”, la pagina 7 la lettera “A4”, la pagina 9 la lettera “A5” e la pagina 11 la lettera “A6”. Dopo di questa pagina non si trova alcun riferimento in basso al testo

⁵⁰ Epitome documentaria aggiunta in margine destro.

tempore, et citra, ac ex inveterata con/suetudine legitime præscripta, ac etiam ex / forma iudicialis Sententiæ iam diu de super la-/

<pagina 2>

tæ die 3 Martii 1554 seu etc. cuius copia in/frascripti Domini Con-
trahentes hic inserendum / ad omnem bonum finem, et effectum et
ad / hoc, ut perpetuo veritas elucescat mihi etc. / tradiderunt tenoris
inferius registrandi usu re/ceptum sit in Terra Anticuli Tiburtine
Diæ/cesis⁵¹, quodquibet de dicta terra quandocumque sive / TE-
STATO⁵² sive INTESTATO, decedente [sic] / sine filiis legitimis
et naturalibus vel cum fra/tribus seu Patruis aut Nepotibus in
commu/nione non cohabitante duæ ex tribus partibus / Bonorum
Stabilium sic decedentis in eadem Ter/ra et eius Territorio existente
ad Cameram / Domini dictæ Terre et alia tertia pars AD / PROXI-
MIOREM DEFUNCTI DEVOLVE/RENTUR et incorporarentur
prout devolutæ / et incorporatæ fuerunt, idque quotienscumque / ca-
sus evenit inviolabiliter servatum fuerit, / cumque nuper et sub die
24 decembris 1634 / proxime præteriti evenerit casus mortis quon-
dam / *Francisci*⁵³ *Salvati* de eadem terra TESTATI / UT DICITUR
DEFUNCTI sine filiis legitimis / et naturalibus et cum fratribus seu
Patruis aut / Nepotibus aliter in communione cohabi/tantis et prop-
terea pro parte Cameræ dictæ / Terræ seu illius fisci et Thesaurarii
attenta / dicta inveterata et immemorabili consuetu/dine possessio
omnium Bonorum Stabilium dicti / quondam *Francisci* in eadem
Terra et illius / Territorio existentium, appræhensa et adepta ac / re-
tenta fuerit pro rata tantum ex quantitate / duarum ex tribus tantum
prout de præ/senti retinetur, verum quia ex dcita Sententia / et con-
suetudine expresse cavetur, quod Do/minus et Patronus pro tempore
dictæ Terræ / teneatur easdem duas tertias partes ad se et / eius Ca-
meram delatas revendere proximiori defuncti, cui alia tertia pars
provenit pro pre/tio a peritis communiter eligendis, æstimando. /

⁵¹ *dio/cesis* [*diaecesis* (rr. 6-7)].

⁵² Il lemma è preceduto da una mano con un dito indice che indica, per evidenziare la parte di testo.

⁵³ Il lemma è preceduto da una mano con un dito indice che indica.

Ideo Illustrissimus et Excellentissimus Domi/nus Franciscus Columna Princeps Carbognani / Dominus, et patronus dictæ Terræ instanter / et indebite *requisitus* pro parte et ad instan/tiam Domini *Ioannis Herculis Salvati* Fratris / et⁵⁴ proximioris dicti quondam *Francisci* duas / tertias partes eorumdem bonorum, ad eius Ca/me-ram incorporatas, ex conformitate eiusdem / Sententiae et consuetudinis Domino /

<pagina 3 >

Ioanni Herculi revendere benigne condescen/derit. Hinc igitur est quod in mei etc. præ/sens et personaliter existens præfatus Illu/strissimus, et Excellentissimus Dominus Fran/ciscus Columna Princeps Carbognani Dominus et Patronus dictæ Terræ Anticoli mihi etc. / optime cognitus sponte etc, ac omni etc. eas/dem duas tertias partes omnium, et singulo/rum stabilium dicti quondam Francisci in dicta Terra Anticuli et illius Territorio posi/torum [sic], et existentium, quorum possessionem eius fi/scalis in partibus pro dictis duabus partibus / adeptus fuit, quorum nomina, cognomina, / vocabula, situa-tiones, et confinia ac quali/tates et quantitates in Instrumento et acta / possessionis prædictæ latius designata et demon/strata fuerunt et nihilominus hic pro sufficien/ter expressis habeantur prout tam ipse, quam / dictus dominus Ioannes Hercules haberi vo/luerunt, et nihi-lominus ad Instrumentum, / et actum possessionis prædictæ semper condigna / habeatur relatio, revendidit, seu retrovendi/dit, retrocedit, cessit, concessit, alienavit / transtulit et mandavit etc. dicto Domino Ioanni / *Herculi*⁵⁵ *Salvato proximiori* dicti quondam / Francisci Salvati præsentis etc. cui cessit etc. / etiam omnia Jura etc. nullo iure etc. nisi Iu/ribus in dicta Sententia expressis sibi ipsi etc. / suis etc., de cætero reversatur ad habend. etc. / ponens etc., constituens etc., dans etc. et do/nec etc. constituit. Hanc retrovenditionem / idem Excel-lentissimus Dominus Princeps fecit / et facere dixit, et declaravit erga dictum Do/minum Ioannem Herculem præsentem pro pre/tio, et pretii nomine scutorum 210 monetæ / Iulios decem⁵⁶ pro scuto iuxta Bilancium, seu æxtima/tionem inter ipsas partes, ac respective Peri/tos communiter adhibitos desuper factos habito / respectu ad

⁵⁴ Il lemma è preceduto da una mano con un dito indice che indica.

⁵⁵ Il lemma è preceduto da una mano con un dito indice che indica.

⁵⁶ Decem [X (r. 36)].

infrascriptam detractationem Debito/rum, cuius quidem pretii tertiam partem di/cti Domini Ioannis Hercules solvere et exbursare / promisit etc. dicto Excellentissimo Domino / principi præsentem etc. ad omne eius Beneplaci/tum, aliam tertiam partem in mense septem/bris proxime futuri et reliquam tertiam partem in mense Septem / bris proxime futuri, et reliqua, tertiam par / tem in Mense Decembris libere etc. absque ali/qua interim fructuum recompensativorum [sic] / solutione cum expressa tamen declaratione, /

<pagina 4>

quod dicta scuta ducentum et decem debeant / esse libera ad onere Debitorum contentorum / et sigillatim expressorum in Lista existente / apud Curiam dictæ Terræ Anticoli ad quam / etc. quorum quidem Debitorum onus omni/no spectet et pertineat ad dictum Dominum / Ioannem Herculem, qui citra tam approba/[tio]nem illorum ea in se assumpsit etc., et ab il/lorum solutione dictum Excellentissimum Do/minum Principem præsentem indemnem re/levare promisit etc. Ita quod etc. alias etc. / Et si pluris dicto pretio dictæ duæ tertiæ par/tes valerent etc. totum illud plus etiamsi di/midiam etc. eidem Domino Ioanni Herculi præsen/ti etc. ex eius mera urbanitate et magnifi/centia donavit etc. /.

Actum Romæ in Palatio solitæ habitationis di/cti Excellentissimi Domini Principis in Pla/tæ Sciaræ Regionis Trivii præsentibus ibi/dem, audientibus, et intelligentibus Perillustri Domini / Federico et Iacobo de Ubertis Testibus ad / prædicta omnia et singula habitis specialiter, atque rogatis etc. /

Num. 2.
*Tenor Sententiæ an-
ni 1554 dicto Instru-
mento relatæ man-
dans ex hæreditate
decedentis absque
filiis duas Stabi-
lium Partes devol-
vit ad Cameram Ba-
ronalem ac tertiam
ad proximiozem de-
functi, cum præla-
tione etiam favore
dicti Proximioris re-
cuperandi duas a-
lias portiones iusto
pretio.*⁵⁷

Tenor vero supradictæ Sententiæ talis est prout infra videlicet. /
Per hoc publicum Instrumentum cunctis pateat / evidenter et sit no-
tum quod anno 1554 die 3 martii comparuit etc. Nos Horatius
Mon/tainus de Pergula Iuris Utriusque Doctor et in præsen/tia pro
Excellentissimo Domino Ascanio Co/lumna Auditor, et in præsentia
Causa Iudex Commissarius ab eodem Illustrissimo, et Ex/cellentis-
simo Domino specialiter deputatus / cognitor et decisor Causarum
Criminalium / et Civilium cognoscente, et cognoscere vo/lentes Li-
tem, Causam, differentiam et quæ/stionem quæ olim versa, et ad
præsens ver/titur *inter Communitatem, seu Universitatem / Anticoli
Corradi Actricem ex una et Curiam / sive Cameram dicti Illustris-
simi Domini [Regiam] / conventam pariter ex altera super quibu-
sdam / Recadentiis aliisque de Causis de quibus in / processu Causæ
latius deductis, et plenius con/stat. Unde visa Commissione præsen-
tis Causæ / a dicto Excellentissimo Domino nobis facta / visa peti-
tione, seu libello per Procuratorem*

⁵⁷ Epitome documentaria aggiunta in margine sinistro.

<pagina 5>

dictæ Universitatis porrecto, visa responsione / Domini Scipionis dicti Excellentissimi Domini Superfactoris, Agentis et Procuratoris fisci, viso Termino dato dictæ Universitatis Procuratori ad probandum, sibi incumbentia, visis quibusdam articulis, sive positionibus per / dictæ Universitatis Procuratorem producentis visis quibusdam Testibus per eundem Procuratorem producentis et per nos citato prædicto / Domino Scipione Baldo Procuratore Fiscali / ad dandum Interrogatoria, et videri, iurare Testes contraque actum non comparantem per / eundem Procuratorem Communitatis contumacia legitime incusata examinatis diligenter et eorum dictis et attestationibus, visa / publicatione Processus in contumacia dicti Domini Scipionis Baldi Procuratoris Fiscalis ad / hunc actum legitime citati, relati et non comparantis visa oblatione / Copiæ totius Processus Parti valenti per nos facta, una in termino ad excipiendum contra Personas et dicta Testium, viso quod in eo nihil fuit dictum / neque oppositum, visa causa conclusionem facta / præcedente citatione dicto Domino Scipioni Baldo Procuratore Fiscali contra quem non comparantem / contumacia incusata per dictæ Anticulanæ Universitatis Procuratorem, visa pariter Causæ commissione, nec non visa citatione contra dictum Dominum / Scipionem Baldum Procuratorem Fiscalem ad / instantiam dictæ Universitatis Procuratoris facta / pro hac die, et hora ad audiendam hanc nostram Sententiam in contumacia ipsum non comparantem accusata, visa demum instantia dicti D. Procuratoris pro Sententia / omnibusque aliis benevisis⁵⁸ [sic] et consideratis / quæ in præmissis, et circa præmissa videndum et / considerandum erat et sunt, CHRISTI Nominis a cuius Vultu recta procedunt iudicia / et animi Iudicantium respiciunt veritatem, sedentes pro Tribunali ut supra hodie die, et hora iuridica Causarum, talem inter dictas partes / Sententiarum damus, atque proferimus et in / his scriptis, et in hunc, qui sequitur modum / videlicet quia dicimus, Sententiamus, pronunciamus, declaramus in dicta Terra Anticuli / Corradi, et inter Homines et Universitatem eius/

⁵⁸ *Benevisis* [*benevisum*: lemma della media e tarda Latinità = *beneficium*: da C. Du Cange, *Glossarium Mediae et Infimæ Latinitatis*, éd. augm. Niort: L. Favre, 1883-1887, t. 1, col. 634b.

<pagina 6>

dem fuisse, et esse, et vigore antiquum stilem / et consuetudinem, quod præmorientes sine / Filiis Bona Stabilia eorumdem *pro duabus* par/tibus *devolvantur* *Camercæ Illustrissimi, et Ex/cellentissimi Domini Ascanii Columna, ALIA vero pars iuxta Iuris Communis* dispositionem *DE/VOLVATUR PRÆMORIENTIS PROXIMIORI SEU PROXIMIORIBUS*, et dictas duas Partes Curiā devolutas et devolven/das iuxta dictum Stilem et Consuetudinem, Illu/trissimus Dominus sive Agentes pro eo in dicta Terra / Anticuli teneantur, et obligati sint *iusto pre/tio revendere præ defuncti proximiori, seu Pro/ximioribus*. Item pariter supradictæ Consue/tudinis, et stili vi-gore dicimus, sententiamus / et declaramus, quod quando aliquis de dicta / Terra Anticuli intestatus decederet Bonorum / ipsius Mobi-lium, et semoventium debeant fieri / duæ partes quarum una appli-cari debeat supra/dictæ Curiā Excellentissimi Domini Ascanii, alia / vero venit applicanda, et dividenda pro virili pro/ximiori, seu pro-ximioribus prædefuncti et / Ecclesiā dicte Terræ Anticuli, et hoc in casu in/testati si vero condiderit Testamentum iuxta / Iuris commu-nis dispositionem poterit de omni/bus suis Bonis libere disponere videlicet de *Bo/nis Mobilibus* et cui maluerit relinquere. /

Item dicimus iuxta prædictum stilum, et venera/tam consuetudinem sententiamus, et declara/mus quod quando plures Fratres, sive Patruī / et Nepotes respective simul, et in communi/ne cohabitarent et casu contingerit, quod ali/quis ipsorum prædecesserit intestatus sine filiis / Bona ipsius præmorientis, integre remaneant, et / remanere debeant secundum legem commu/nem aliis fratribus, sive Patruis, aut Nepotibus superviventibus. Et pariter dicimus / *existentibus in communi* modo quo supra licere / et licuisse libere disponere, ac testari de omni/bus eorum Bonis Mobilibus, et Stabilibus. Et / ita di-cimus, sententiamus, pronunciamus, de/claramus et observari man-damus non solum / modo, et forma prædictis, sed omni alio meliori / modo, via, vice et forma quibus magis, / melius et efficacius, ac validius poterimus / et debuimus, sequitur subscriptio prænominati / Auditoris videlicet: Horatius Montainus Au-/

< pagina 7 >

ditor, et Commissarius, ut supradictam vero / per me Notarium, et
Actuarium infrascriptum in / Terra Jenazzani in Domo Ioannis Ber-
nardini de / Biscia de dicta Terra, solitæ Residentiæ dicti Magnifici
/ Domini Auditoris sub anno Domini 1554. Pontificatus / Sanctis-
simi in Christo Patris, et Domini Nostri Domini Iulii / Divina provi-
dentia Papa Tertii anno eius quar/to, indictione 12, Martii præsentibus
domino Rodul/pho Pargellis de Pergula, et Quintilio Por/tiani
Baiocchi de Jenazzano Testibus, etc. voca/tis, habitis specialiter ut
supra rogatis præsentibus / supradicto Domino Federico Rosco Procu-
ratore di/ctæ communitatis Anticoli et prædicta Sen/tentia [sic] au-
diente, et acceptante. Et super præ/missis omnibus unum, vel plura
publicum seu / publica Instrumentum, et Instrumenta a me / Notario
fieri petente. Et ego Scipio de Gen/tilitiis de S. Vito publicus Dei
gratia et Apo/stolica Auctoritate Notario, et Actuarius sive / Scriba
quia præmissis omnibus, dum sic ut / præmittitur agebantur una cum
prænominatis / Testibus interfui rogatus scribere et publicare, / ideo-
que inscripsi, et publicavi, et in omnium / et singulorum fidem, et
Testamen/tum me hic subscripsi, signoque meo, quo in / publico
utor signavi rogatus etc. /

< Signum Tabellionis > = L. ✕ S. /

Ego Antonius Barbarinus Civis, et Notarius /

L. ✕ S. Romanus Curia Cap[itolinæ] notarius / rogatus Successor
Parchetti. /

Num. 3
Series Actorum in
diuturno Causæ
Examine factorum.⁵⁹

Die 3 martii 1770: A[uditor] C[amerae] Met.⁶⁰ / Iacobutus /

Pro Domino Francisco Lucatelli, aliisque hæredibus / Rosæ Catharinæ Salvati et Iosephi Giralaldi / contra Dominum Antonium Gratosi ex adverso Procu/ratorem assertum Excellentissimi Domini Principis Domini Iulii Cæsaris Barberini ex adverso Principalis ad videndum sibi *inhiberi*, ne audeat / quidquum⁶¹ innovare sive ullam accipere Pos/ssesionem in Bonis hæreditariis bone memorie Rosæ / Catharinæ Salvati; et bone memorie Iosephi Gi/raldi = Relatione facta comparuit Dominus Alexan/der de Bonis Procurator petiit et obtinuit ut / supra nisi ad predictum dominum cum Intimatione omni etc. /

<pagina 8>

Die 22 dicti [mensis] /

Pro Eisdem contra Eundem purgari attentata et / *inhiberi* = Relatione facta comparuit idem etc. / petiit et obtinuit ut supra per viam nullitatis / tantum, nisi ad primam post proximam Infor/mationem et amplius. /

Die dicta /

Pro Excellentissimo Principe Domino Iulio Cæsare Bar/berini contra Dominum Alexandrum de Bonis ex ad/verso Procuratore ass. Domini Francisci Lucatelli, et li/tis etc. purgari attentata, et *inhiberi* = Relatio / facta comparuit Dominus Antonius Gratosi Procura/tor petiit, et obtinuit ut supra, docto⁶² [sic] tamen / infra etc., et amplius dies ante parte præ. [sic] /

⁵⁹ Epitome documentaria aggiunta in margine destro.

⁶⁰ A[uditor] C[amerae] Met. = acronimo che si adottava per indicare l'*Auditor Camerae Met.* = Uditore della Camera Medesimo; si trova anche indicato in carte di età moderna come *Acmet.*

⁶¹ *quidquum*] *quidcumque*: errore del trascrittore seicentesco che probabilmente non conosceva tutti i tipi abbreviati.

⁶² *supra docto*] *supradicto*: refuso da errore di stampa.

Die 24 dicti /

Pro Eodem contra Eundem citato, ut supra = Relatio / facta comparuit Idem Dominus Procurator petiit et / obtinuit ut supra per viam nullitatis tantum nisi / ad primam post proximam informationem et / amplius. /

Die 7 Aprilis /

Pro Lucatelli contra Excellentissimum Principem / Barberini reponi et *inhiberi* = Relatio facta comparuit Dominus Alexander de Bonis Procurator petiit / ut supra = Ex tunc Illustrissimus Dominus remisit Causam ad aliam Informationem, et interim etc. cum Int. omni etc. /

Die 14 Iulii /

Pro Excellentissimo principe Barberini contra / Lucatelli purgari attentata sin minus capi provisionem super Bonis de quibus agitur = Relatio / facta comparuit Dominus Petrarca Procurator petiit / ut supra = Ex tunc Illustrissimus Dominus Aperiendo terminum pro servato sub hesterna die / habitum per modum provisionis, etc. S. P. J. P., / ac salvis quibuscumque Exceptionibus prævia / avocatione Possessionis Bonorum, de quibus / agitur ad se usque ad exitum Litis sub delegavit Dominum Governatorem Anticuli Corradi cum facultate alium in sui Locum deputandi Iudicem Partibus non suspectum, quatenus [io] [sic] eo / ipsæ Partes non consentiant ad effectum deputandi Economum pro administratione eorum/dem Bonorum, facta per Eundem obligatione, / et præstita idonea fideiussione de bene administrando, et reddendo rationem ad omne mandatum Illustrissimi Domini cum Intimatione omni etc. /

< pagina 9 >

Die 20 Iulii /

Pro Lucatelli contra Excellentissimum Principem / Barberini servari Possessionem legitime ab instante captam etc. *inhiberi*. /
Relatione facta comparuit Dominus de Bonis / Procurator Petiit ut supra = Ex tunc Illustrissimus Dominus stetit in Decretis, et mandavit / supersederi per tres, et amplius Parte præsentis. /

Die dicta Ex adverso Citationes non afficere = Obtinuit nisi infra tres et amplius Parte pre/sente. /

Die 24 dicti = S. P. J. = Jacobutus /

Pro Lucatelli contra Excellentissimum Principem / Barberini supersederi, etc. *inhiberi* = Ex tunc / Illustrissimus Dominus mandavit supersederi ad pri/mam et amplius etc. /

Die dicta Ex adverso Supersessoriam⁶³ non afficere / *In decretis non retardata interim executione / decreti provisionalis A. C. Met,* et admisit Instantiam Loco protestationis hinc inde, et su/persederi per totam et amplius parte pre/sente. /

Die 27 dicti = S. J. P. = Jacobutus /

Pro Lucatelli contra Excellentissimum principem / Barberini supersederi, et *inhiberi* = /

Relatione facta comparuit Dominus de Bonis pe/tiit ut supra = Ex tunc Illustrissimus Dominus / mandavit supersederi per totam diem 13 Au/gusti et amplius cum Intimatione omni etc. /

⁶³ *Supersessoria*: equivale a *sospensione, moratoria*.

*Num. 4.
Series Informatio-
num.*⁶⁴

Die 7 aprilis 1770 /
A. C. Met = Jacobutus /

Pro Lucatelli contra Excellentissimum Principem / Barberini ad In-
formandum fuit Informatum. /

Num. 12 = Ad aliam, et interim. /

Die 12 Maii Informatum num. 7 = Ad / aliam. /

Die 16 Iunii num. 13 = Pro servato. /

Die 7 Iulii num. 5 Non fuit informatum. /

Die 14 d. n. 1.⁶⁵ = Decretum prout in Citationem / capi provisionem
ut supra in num. 3 eiusdem / diei. /

Die 21 dicti num. 6 = Pro servato. /

Die 23 februarii 1771 num. 14 pro illustrissimis⁶⁶ /

< pagina 10 >

Dominis Ioanne Baptista et aliis de Maccafani contra / Excellentis-
simum Principem Barberini et Do/minum Franciscum Lucatelli.
Fuit informa/tum Proservato. /

Die 23 Martii 1771 Fuit expedita Causa favore Dominorum de Mac-
cafanis. /

⁶⁴ Epitome documentaria aggiunta in margine destro.

⁶⁵ In realtà si riferisce al doc. in data 14 luglio.

⁶⁶ illustrissimis [illustissimis].

Num. 5.
*Series Actorum fa-
ctorum etiam cum Dominis
Maccafianis
ad Causam admissis
usque de mense Iu-
lii [sic] 1770.*⁶⁷

Die 31 Iulii 1770 /

AC. [sic] Met = Jacobutius /

Pro Illustrissimis Dominis Ioannem Baptistam et / aliis de Maccaffianis contra Infrascriptos nempe / Dominum Generosum Petrarca Ex adverso Procurato/rem assertum Excellentissimi Domini Principis Don / Iulii Cæsaris Barberini, et dominum Alexandrum de / Bonis Ex adverso Procuratorem assertum Domini / Francisci Lucatelli qualiter fuit doctum⁶⁸ de / Interesse; Ideo admitti Instantem ad Causam, / et *inhiberi* = Relatione facta comparuit dominus / Lucianus Capocci de Egiptiis Procurator pe/tiit et obtinuit ut sura⁶⁹ [sic] cum Intimatione / int. [sic]. /

Die 28 Iulii 1770 AC. Met = Jacobutius / Pro Eisdem contra Excellentissimum Principem Barberini, / et Dominum Lucatelli. /

In Officio Dominus Lucianus Capocci de AEgiptiis [sic] pro/curator et ad docendum⁷⁰ de Interesse dictorum suorum / Principalium in Bonis antea etiam possessis per / Dominam Rosam Sulvati [sic]⁷¹ nuper defunctam et cuius / hæreditatis possessionem ad se avocavit Illu/strissimus Dominus facto⁷² produxit Copiam pu/blicam Instrumenti diei 13 Septembris 1683, / quo enunciantur plura Bona Iuribus Faustinae ad / Principales illius Nepotes delata, prout in 8. / foliis tenoris etc. Item facto repetiit Iura / producta ac repetita coram AC. Met per acta / Simoncelli usque de anno 1652, et sequentibus / vigore testamenti cum perpetuo Fideicommisso / ordinato per bonæ

⁶⁷ Epitome documentaria aggiunta in margine sinistro.

⁶⁸ Doctum [dictum].

⁶⁹ Sura] supra.

⁷⁰ *Docendum, docto*: refusi che stampano “o” per “i” in diversi lemmi del presente testo.

⁷¹ Sulvati] Salvati in realtà: il trascrittore legge il lemma in modo errato

⁷² Facto [facti].

memoriæ Herculem Salvati anno / 1645 ad quæ etc. in parte et partibus favorabilibus tantum et non alias etc., petens etc. / omni etc. /

Die 6 Augusti 1770 /

Pro Eisdem contra Eosdem citatio qualiter fuit / emissa protestatio, Ideo contra protestatio/nem. /

< pagina 11 >

Die 6 Februarii 1771 /

Pro Eisdem contra Eosdem qualiter fuerunt re/petita Iura; Ideo ad videndum denuo ad uberiorem Cauthelam inhiberi in forma, ne sub / pænis [sic] nullitatis, Attentetorum [sic] aliorum/que etc. audeat quidquam innovare tam / super possessione a quondam Rosæ Catharinæ Salvati ad se / avocata ab Illustrissimo Domino quam super / quacumque Cessione Bonorum, si quæ adsint dictæ / Rosæ Catharinæ Salvati Instantibus spectantibus etiam ad formam Sententiæ Anni 1554 super / iure recadentiarum ad formam Iurium per / Excellentissimum Dominum Principem Barberini Citatum exhibit Illustrissimo Domino Relatione facta comparuit Dominus / Cepocci [sic] etc. Procurator petiit, et obtinuit ut supra nisi ad primam Informationem, et ampli/us cum Intimatione int. /

Die 13 dominum Fuit informatum = Pro servato favore / Principium. /

Die 27 d. /

Pro Eisdem contra Eosdem ad Sententiam = Pro/servato /

Die 22 Martii 1771 /

Pro Eisdem contra Eosdem ad terminos substantiales = In termino repetio, et nova productio. /

Die 23 Martii 1771 /

Pro Eisdem contra Eosdem ad Sententiam Pro/servato, et subscripsit Sententiam favore⁷³ Principium. /

Die 19 aprilis 1771 S. J. P. = Jacobutius /

⁷³ Favore: particolarità tipografica nella seicentina: la “a” è stampata capovolta.

Pro Domino Lucatelli contra Dominis de Maccafaniis fuit / electum novum Domicilium, et productum / mandatum Procuræ; Ideo prorogari supersesso/riam ad effectum adeundi Plenam Signaturam, / et inhiberi = Relatione facta comparuit Dominus Pa/schalis de Dominicis petiit ut supra. Ex tunc / illustrissimus dominus prorogatus fuit Super/sessoriam usque ad primam Signaturam, et am/plius Parte præsentē. /

Die 29 dominus S. J. P. = Jacobutius /

Pro Illustrissimis Dominis de Maccafaniis contra dominum / Franciscum Lucatelli fuerunt repetita Iura; / Ideo declarari quascumque Citationes factas / et faciendas amplius non recipi neque afficere / ad effectum impediendum omnimodam Executio/nem decreti provisionalis diei 14 Iulii 1770, in /

< pagina 12 >

Causa, de qua agitur *etc. inhiberi* = Relatione / facta comparuit Dominus Lucianus Capocci de Ægi/ptiis procurator petiit ut supra Ex tunc Illu/strissimus Dominus mandavit Instantem uti Iure / suo in plena Signatura, et mandavit proponi / una cum altera etiam ab eodem Ponente Parte / presente. /

Dovendosi proporre nella Segnatura delli 23 del / corrente in Piena Signatura la causa vertente / fra il Signor Francesco Lucatelli ed il Signor⁷⁴ / Principe Barberini, vien pregato lo stimatissi/mo signor Luciano Capocci Egizzi da Alesan/dro de Bonis suo servitore volerle significare / in risposta il giorno e l'ora che possa esserle / comoda per abboccarsi collo Scrivente, desi/derando seco conferire di alcuni fatti concer/nenti la Causa e per fine si riprotesta *etc.* /

⁷⁴ *signor* [*sienor*, errore di stampa.

*Num. 6.
Fideicommissum
institutum anno
1645 ab Hercule
Salvati avo Rosæ
nuper defunctæ [sic], ac
Dominis de Maccafanis⁷⁵*

Sercamilli [sic] Notarius Cap[itolinus] 1645

In tutti gli altri miei Beni Stabili, mobili, Se/moventi, Ragioni, et Azzioni in qualsivoglia / luogo posti, et esistenti presenti, et futuri vo/glio che siano e nomino Eredi universali / Giovanni Pietro, Giovanni Battista e Giovanni Antonio / Salvati miei Figli legittimi e naturali avuti / dalla suddetta Signora Laura mia diletteissima Con/sorte, e ciascuno di loro per egual porzione e / morendo alcuno di loro in qu<a>lsisia tempo⁷⁶ senza / Figli legittimi e naturali, o altri Discenden/ti, succedino l'uno all'altro con Sostituzione, / e Fidecommisso reciproco esclusa ogni Perso/na che potesse pretendere nella mia eredità, / tanto che li Figli, e Discendenti di ciascuno / succedino sempre al loro Padre, et Antenati, / e mancando la Linea, e Discendenza d'alcun / di loro, succedino gli altri Figli, e Discenden/ti⁷⁷ della loro Stirpe sopraviventi in Stirpes, etc. / non in capita, et in mancanza de Maschi suc/cedino le Femine, e con espressa proibizione / di detrazione, e di Legitima, Trebellianica, / Falcidia e di ogni alienazione di detti Beni, / nel qual caso abbia luogo l'istesso Fidecommis/so et articoli che sono posti di so [sic]in caso di / morte etc.

⁷⁵ Epitome documentaria aggiunta in margine sinistro.

⁷⁶ qu<a>lsisia: da errore di stampa.

⁷⁷ Discendenti [discendenoti]: errore di stampa.

< pagina 13 >

Num. 7.
*Notula Bonorum
sumpta ex Speculo
ab ipso Lucatellio
altero ex Adversa-
riis efformato ad
Fideicommissum
pertinentium*⁷⁸

*Nota dei Beni, Stabili e Case che toccoro/no di sua porzione a Gio-
vanni Battista Salvati / nella divisione fatta con Giovanni Pietro
Salvati fratello, che seguì nell'anno 1652 / per l'istromento rogato
da Benedetto Solida/ni Notaro di Anticoli, come dallo Specchio ri-
trovato in Casa Salvati. /*

L'Appartamento di sotto con Orto / murato, e Stalla, Parocchia di / Santa Vittoria vagliano al- meno:	scudi	500
Una Cantina con Casa sopra	scudi	200
Oliveto detto le Coste di coppe due, / e mezzo al- meno	scudi	40
La quarta parte delli terreni a Rio / S. Angelo com- posti di molti Pre/di, cioè Casale con Alberi di Quercie, e Castagne, Alboreto, / Vigna con Can- neto, Stanze nu/mero 4 ad uso di Stalle, et Orto / attaccato a dette Stalle con Viti / del valore almeno	scudi	100
La metà delle Roscie della Corte	scudi	050
Il terreno detto Monte Lecito Cop/pe 6 almeno	scudi	024
Il terreno detto la Sarccina [sic] Coppe / 12 almeno	scudi	036
La quarta parte del prato del Me/ralo Coppa 12	scudi	120
L'altra metà chiamata il Pergolato / Coppa [sic]	scudi	008
Orto murato in contrada le Ville / Coppa mezza circa	scudi	100
<totale>	scudi	1178

⁷⁸ Epitome documentaria aggiunta in margine.

*Num. 8.
Testamentum Ioannis
Baptistæ Salvati
vocatus æqualiter
suos Hæredes Ioannem
Thomam Salvati
patrem defunctæ
Rosæ,⁷⁹ ac Lauren-
tiam Antoniam Ma-
trem Dominis de Mac-
cafanis⁸⁰*

Particolo del Testamento di Giovanni Battista / del 1687 /

Item istituisco miei Eredi universali di tutto / il mio Asse ereditario di Stabili, e Mobili de' / Iussi, e Ragioni, che mi potessero competere / in ogni futuro tempo Giovanni Tommaso e Lorenza Antonia miei Figli legittimi, e naturali / ognun di essi pro æquali Portione etc. /

⁷⁹ RosL nel testo.

⁸⁰ Epitome documentaria aggiunta in margine destro.

< pagina 14 >

*Num. 9.
Instrumentum de-
signans specificè Bo-
na existentia in
Terra Anticuli sub
rogata pro ote
Faustinæ avicè Prin-
cipalium.⁸¹*

A di 13 Settembre 1683 = Avezzani coram etc. /
Costituiti personalmente avanti l'Atti di questa / Corte, e di me in-
frascritto Attuario il Signor / Giovanni Battista Salvati d'Anticoli
Corrado da / sua⁸² parte, il quale primieramente rinuncia al / suo
Fore, e spontaneamente con giuramento / a questo si sottopone, e
dall'altra parte la Si/gnora Elisabetta Salvati Vedova relitta dal / fu
Domenico Minicucci una colli Signori Don / Giovanni Filippo, e
Pietr'Antonio Minicucci suoi / Figli i quali sono venuti alle infra-
scritte Con/venzioni, cioè, che il Signor Giovanni Battista / Salvati
assegna alla detta Signora Elisabetta, / et a Signori Minicucci tutti li
Beni avuti in / Dote dalla Signora Faustina sua Moglie di Cor/cu-
mello come qui nell'inserta Procura etc. /

IN DEI etc. /

Præsentibus publicis Instrumentis cunctis ubique / pateat etc. evi-
denter, et notum sit qualiter / quod anno 1683, die 4 Septembris Il-
lustrissimus Domi/nus Ioannis Baptista Salvatus filius bonæ memo-
riæ Domini Ioannis / Herculis Anticuli Corrado mihi optime co/gni-
tus etc. asserens annis elapsis duxisse in Uxo/rem Dominam Fausti-
nam filiam quondam Domini Antonii / de Vetulis Iuris Utriusque
Doctoris de Corcumello cum Do/te etc. Ducatos Regni 1200, sibi
promissæ [sic] et / postmodum assignatorum ab Hominibus Ioanne
/ Lutio et Francisco de Vetulis Germanis Fra/tribus in his Dominæ
Faustinæ, nempe ex uno Cen/su et in tot aliis Bonis stabilibus et Pe-
cuniis / respective positis, et existentibus in dicta Terra / Cocumelli,
[sic] prout ex Instrumento desuper ro/gato per quondam Liberatum

⁸¹ Epitome documentaria aggiunta in margine sinistro.

⁸² ua: sic, da errore di stampa.

de Liberatis publicum / Notarium de Cocumello [sic], ad quod etc. sub die 28 / Novembris 1674, asserens quoque ob Loci / prædictum distantium, in quo dicta Bona stabilia do/talia sunt sita, et existentia, ex quo non pos/sunt per ipsummet Coli, et ideo paucos Fructus / in annis percipi, et haberi potest. Asserens / ulterius multis abhinc annis in Matrimonium / fuisse collocatam dictam Elisabettam eius Ger/manam Sororem cum quondam Dominico Minicucci / de Avez-zano cum Dote per ipsum Exponentem / promissam scutos 1000 monetæ eorumque adhuc /

<pagina 15>

remanet Debitorem pro residuo dictæ Dotis in / scutos 900 monetæ circiter, propterea volens se / modo redimere, et liberare a Debito decre/vit sibi tanquam magis utile cedere, et assigna/re, et in solutum dare eidem Dominæ Elisabettæ So/rori dicta Bona stabilia, et Censum situm cum / dicto Terreno Corcumelli tanquam Loco Avez/zani viciniori pro pretio, et pretiis inter ipsos / concordando ut licet adhuc con. dec. etc. /

D[omina] de Vetulis ipse non fuerit integre satisfa/cta,⁸³ attamen cupiens prius devenire ad prædictam / consignationem Bonorum stabilium, et Cen/suum dotalium ipsius Dominæ Faustinae identitate / ipsius, et illius consulere, illamque causam / facere in dicta eius Dote in tot aliis bonis stabi/libus ad ipsum spectantibus sitis, et existi- tenti/bus in Territorio Anticuli volens prædicta et / superius⁸⁴ ex- posita debitæ executioni demanda/re, et de eis publicum conficere Instrumen/tum. Hinc est quod in mei, ac Testium in/frascriptorum præsentia constitutus dictus Dominus Ioan/nes Baptista Salvati sponte etc. ac omni etc. / iure proprio, et in perpetuum per se ipsum, / suosque etc. submitit, cautelavit, hipotheca/vit, et assignavit dominæ Faustinae eius Uxo/ri, eamque cautam esse voluit eius Dote / usque ad summam ducatorum 1200 monetæ / Regni Neapolis infra- scriptis eius Bonis Stabi/libus, Mobilibus, et Semoventibus respec- tive / sitis, et existentibus in Territorio Anticuli etc. /

⁸³ *satisfacta* [*sutisfacta*, refuso di stampa.

⁸⁴ *Superius* [*snperius*: refuso di stampa.

Un pezzo di terra arborato con alberi d'uva posto ne [sic] confini del territorio di Anticoli, e / Marano di capacità di coppe 8 circa presso li / beni degl'Eredi del quondam Donato Donati / da una banda di Carlo Falifigli, [sic] e dall'altra / Marco Falifigli di Marano salvis aliis etc. prez/zo di scudi cento moneta. Item un⁸⁵ altro / pezzo di terra parimente arborato posto come / sopra di coppe 12 in circa, con Prato attaccato / a detto Arborato di coppe 4 in circa, confinan/te colli beni di detto signor Giovanni Battista, da ca/po il Fosso e la strada publica da piedi per / prezzo di scudi 140. Un⁸⁶ altro pezzo di terra nel Territorio d'Anticoli in contrada il Frig/gio di coppe tre, con alberi da una banda, e da / piedi il Fosso per scudi 20. In un castagneto / attaccato a detto pezzo di terra per scudi 15 /

<pagina 16>

in una Vigna posta nel Territorio sudetto [sic] in / contrada S. Angelo con l'Arboreto da / capo a detta Vigna di coppe 9 in circa, confi/nante da un lato la strada publica, dall'altro / li beni d'esso Signor Salvati per scudi 100. Un⁸⁷ / altro pezzo di terra in detto Territorio in con/trada Costa del Casale di coppe 4 in circa, con/fine da capo colli beni di S. Maria di Vico/varo, da piedi e da una banda Ippolito Fi/corilli di Marano, e dall'altra li Beni dotali / della signora Potenziana Salvati per scudi 25. / In un⁸⁸ altro pezzo di terra in detto Territorio / in contrada fonte delli Piani di coppe 3 in circa con alberi di Cerque, confinante da una / banda li beni della Compagnia del Santissimo / Rosario, dall'altra gl'eredi di Ottavio Sor/bo da piedi la strada vicinale. Ed una porzio/ne di Vigna lavorata da Sebastiano Ciaccia in / contrada l'Orto di S. Pietro attaccata a detta / chiesa per scudi 25, sei coppe di canapina / nella Possessione detta Rosce della Corte per / scudi 60 moneta. In un pezzo di terra in detto / Territorio in contrada Valle Cavacchio con / alberi di noce colli due Vignali sopra detta / Possessione, et ad essa attaccati detta della / Rocca di capacità di due rubbia con tutto il / rustico, che farà di detta capacità, confinan/te colli beni di Carlo Ciciarelli da una ban/da e dall'altra

⁸⁵ *un* [*un'*, con apostrofo: refuso di stampa.

⁸⁶ *un* [*un'*, con apostrofo: refuso di stampa.

⁸⁷ *Un* [*In*: refuso di stampa.

⁸⁸ *Un* [*In*: refuso di stampa.

il rustico per scudi 140. In / una Possessione in detto territorio in contrada / detta alla Sedia, e Valle Vigna con tutti gl' [sic] / Arbori di Cerque di capacità di rubbia 3 in cir/ca con il rustico confinante di qua con il Fosso / delli piani di Lippi, da capo il Colle di Mon/te Fanello, da una banda li beni della chiesa / di S. Biagio di Marano per scudi 120. In tre / pezzi di terra in Territorio del Vivaro, uno / in contrada Loco secco di coppe 14, l'altro / pezzo Maria Gentile di coppe sei, l'altro / Vallocchia di coppe quattro per scudi 60 mo/neta. Nell'appartamento di sotto alla Casa, / dove si abita, dove stanno le Donne con tutti li / suoi membri di numero 5, e colli Mobili in es/sa esistenti, Lettiere, Matarazzi, Padiglio/ni, Coperte nel modo, e forma che si tro/va con tre casse di noce, Tavole, Buffetto / di noce, sedie, sgabelli, con tre pezzi di ra/me

<pagina 17>

Cassabanchi, e la Cantina di mezzo do/ve sono tre botti colle medesime Botti tutti tre / con una Vettina da tener l'oglio e la Came/ra esistente nella prima cantina con biancheria / delli sortimenti necessari del valore di scu/di 15 in tutto per prezzo di scudi 300. In una / Scrofa con due Porcastre di quelle, che tiene / in società Girolamo Pompei per scudi 5 moneta, / et in reliquis in omnibus eius bonis mobili/bus, stabilibus, seque moventibus, iuribus, / actionibus quibuscumque in quocumque loco / existentibus, et ex causa huiusmodi cessionis, / immissionis, et assicurationis, ac specialis hy/pothecatis cessit eidem dominæ Faustinae omnia iu/ra etc. nullo iure reservato tam sibi usufructu, / et aliis iuribus etc. dictae Dotis pro sub-stenta/tione onerum matrimonialium ad habendum etc. / ponens etc. constituenti, etc. donec etc. consti/tuit etc.. Hanc autem assicurationem et hypo/thecationem fecit, et facere dixit pro dicta sum/ma Ducatos 1200 monetæ Regni habitis a dictis / Dominis de Vetulis in summa prout in Instrumen/to dationis dictæ Dotis rogatum per Dominum Libera/tum de Liberatis ad quod etc. /

*Num. 10.
Capitula Matrimonialia quibus
idem Ioannis Thomas
Salvati Frater ex
paterno latere præ-
fatae Laurentiæ
constituit Dotem
eidem Laurentiæ
nubenti Ioannem Ma-
ricæ Maccafani in
rata domus in Ur-
be existentis, quam
in omnibus Bonis
maternis dominæ Fau-
stinæ statim defe-
rendis in Faustiniæ
obitu.⁸⁹*

Adi 18 Giugno 1696 in Anticoli.
Nel nome di Dio etc.

Capitoli Matrimoniali, che si fanno sopra il Ma/trimonio di contraersi per verba de futuro con / il sig. Giovanni Maria Maccafani di Pereto assente / dal M. R. Signor Don Gabriele suo fratello il / quale promette de rato in forma di far ratifica/re e sottoscrivere li presenti Capitoli dal / nominato suo Fratello colla signora Lorenza An/tonia figlia del quondam signor Giovanni Battista Salvati / d'Anticoli Corrado e signora Faustina Vetuli / da Cucumello [sic] coniugi, dal signor Giovanni Tomaso / Salvati figlio di esso signor Giovanni Battista e Fra/telli di detta Signora Lorenza Antonia coll'infra/scritta Dote e patti, cioè:

Primo, che li sopradetti signori Faustina e Giovanni / Tomaso promettono e si obbligano dare per / <le>gittima⁹⁰ Sposa al signor Giovanni Maria Maccafani la / suddetta Signora Lorenza Antonia.

⁸⁹ Epitome documentaria aggiunta in margine destro.

⁹⁰ <le>gittima [gittima: refuso di stampa.

Secondo, che per sostenere li pesi Matrimonia/li per questo futuro Matrimonio il suddetto signor / Giovanni Maria Maccafani assente colla promissione /

<pagina 18>

de rato come sopra etc. e non altrimenti etc. / esso signor Giovanni Tomaso Salvati promette e si / oblige dare in Dote alla signora Lorenza Antonia, / e per essa al signor Giovanni Maria Maccafani assente etc. colla suddetta promissione de rato scuti 500 / in una porzione della Casa ad esso spettante, / delle case dentro di Roma nell'Orione [sic] di Tra/stevere e proprio passato Ponte Sisto di rendita scudi 15 annui de piggioni, come anche / scuti 150 de diversi de Mobili in circa perché / così etc. = Terzo, che la Signora Faustina Vetuli / sia tenuta etc., come promette, e si oblige di / dare, e consegnare seguita la sua morte la sua / Dote avuta dalli Signori Fratelli de Vetuli, ma / perché nella reintegrazione fatta dal quondam Signor / Giovanni Battista suo Marito, avendo quello avu/ta, e consegnata alli signori Minicucci di Avez/zano per la Dote della Signora Elisabetta Salvati / già moglie del quondam Signor Domenico Minicucci⁹¹ / e Sorella di esso quondam Signor Giovanni Battista in alcuni / Beni stabili, e Casa posta dentro la Terra di / Anticoli per tutte, e singole ragioni , che esso / signor Giovanni Tomaso potesse avere ed in qualsisia / modo competenti *dopo seguita la morte d'essa / signora Faustina, promette e si oblige per evita/re ogni lite non impedire per qualsivoglia sua / raggione il conseguimento di detta Dote* con pat/to et presso il sudetto signor Giovanni Tomaso volesse da/re il prezzo stimato, et equivalente sì delle / Case come delli altri Beni stabili, esso signor / Giovanni Maria asserisce con il patto etc. non possa, / ne [sic] debba contradire, perché così etc. /

⁹¹ *Minicucci* [*Minicuccir*: refusto di stampa.

*Num. 11.
Instrumentum diei
21 Martii 1771,
quo dominus Lucatellius
admisit devolutio-
nem bonorum ad
formam Sententiæ
anni 1554.⁹²*

Die 21 Martii 1771.

Essendo che doppo la morte da due anni prima / seguita della bona memoria di Giuseppe Innocenzo / Giraldi sia passata sin dal dì primo di Marzo / dell'anno 1770 a miglior vita nella Terra di / Anticoli Corrado Diocesi di Tivoli, e feudo / di Sua Eccellenza il Signor Principe Don Giu/lio Cesare Barberini la bona memoria della Signora Rosa Salvati Vedova relitta del sudetto Si/gnor Giuseppe Giraldi con aver fatto il suo / ultimo Testamento per rogito di Marco An/tonio Carboni Notaro di detta Terra, nel qua/le abbia istituito suo erede universale il Si/gnor Dottor Fisico Francesco Lucatelli Pronipote /

<pagina 19>

ex Sorore del medesimo Giraldi, ed es/sendo si fatto luogo alla Ricadenza che ab im/memorabilia, [sic] e per antichissima inveterata / e non mai interrotta osservanza ha sempre go/duta, ed esercita la Camera Baronale di detto / feudo anche in virtù della Sentenza emana/ta li tre marzo 1554 la di cui copia resta in/serita nel publico Istromento di concessione / fatta a Giovanni Ercole Salvati stipolato li 17 / Marzo 1636, da Ascanio Barberini Notaro Ca/pitolino, cioè di succedere detta Camera Ba/ronale in due porzioni de Beni stabili Eredita/ri per esser morti detti Giuseppe Giraldi e / Rosa Salvati senza figli legittimi, e naturali, / e senza Fratelli, e Figli de fratelli che seco / vivessero in comunione: abbia perciò la su/detta Camera preso possesso de Beni stabili su/detti nel dì 5 Marzo 1770 per Istromento ro/gato da Felice Calderari Notaro publico di An/ticoli al quale, etc. /

Ed essendo altresì, che avutasi dal suddetto Signor / Principe notizia che il sudetto signor Lucatelli con / mandato de immittendo spedito

⁹² Epitome documentaria aggiunta in margine.

avanti il pri/mo Collaterale di Campidoglio per gl'Atti del / Ferruzzi
aveva tentato di prendere il possesso / de' sudetti Beni⁹³ stabili come
Erede della detta / Rosa Salvati il di 3 del medesimo Mese di marzo
/ abbia l'Eccellenza sua fatto istanza avanti Mon/signor A. C. Met
[sic] per gl'atti del Jacobuti per / la purgazione dello spoglio, e cir-
coscrizione del / possesso preso da esso signor Lucatelli benché /
anteriore di tempo; ed il Giudice avendo ri/messa la cognizione della
Causa alla lista in/tanto a riflesso della chiarezza del diritto dell'/Ec-
cellenza sua riconosciuta nella prima infor/mazione abbia fatto de-
creto con eui [sic] non ostan/te l'anteriorità del possesso preso da
esso Signor / Lucatelli, avocando a se [sic] il possesso di povi-
sio/ne⁹⁴ [sic] abbia suddelegato il Governatore di Antico/li ad effetto
di deputare un Economo⁹⁵ per l'ammi/nistrazione di detti Beni fin-
chè fosse terminata la Lite, come più diffusamente dicesi risul/tarne
da detto Decreto emanato per li suddetti Atti / del Iacobuzzi il di
1770 al quale etc. /

In questo stato di cose riconoscendo il suddetto Signor / Lucatelli la
manifestata, et evidente ragione / che assiste per la ricadenza sudetta
al prelodato /

<pagina 20>

Eccellentissimo Signor Principe, siccome in virtù della / sudetta
Sentenza emanata li 3 marzo [15]54 passata in autorità di cosa giu-
dicata et in vigore / della immemorabile consuetudine è re/tenuta la
Camera Baronale rivendere e rice/dere le sudette due terze parti di
beni stabili a / chi ha ereditato l'altra terza parte ha egli / perciò sup-
plicato l'Eccellenza Sua acciò voglia de/gnarsi di cedergli le due
terze parti de beni sta/bili ereditari di Giuseppe Gherardi a Rosa
Sal/vati posti nella terra e territorio di Anti/coli Corrado con avergli
offerto per prezzo / e ricognizione di detta concessione, la somma /
di scuti 300 moneta ad un pezzo di terreno / con alcuni arbori di noci
esistente per esso la mo/la della Rifolta alla qual domanda essendo-
gli / l'Eccellenza Sua benignamente degnata di condi/scendere e
quindi è che etc. /

⁹³ *Beoi*: refuso da errore di stampa.

⁹⁴ *povisione*] *provvigione*: refuso da errore di stampa.

⁹⁵ *Economo* [*Ecom*o]: refuso di stampa da errore di lettura paleografica.

Alla presenza etc. costituiti il signor Abbate Ge/neroso Petrarca procuratore dell'Eccellenza Sua, costituito etc. per inserirlo del tenore etc. da / una parte ed il signor dottor Francesco Luca/telli da Tolentino diocesi di Macerata etc. / ambedue ne [sic] rispettivi nomi le cose tutte sopra / narrate, esser vere e come tali rattificandole⁹⁶ etc. il signor Petrarca ha dato e concedu/to etc. le due delle tre parti di tutti e singo/li beni stabili ereditari di Giuseppe Geraldi, / e Rosa Salvati e frutti raccolti nel prossimo / passato anno 1770 con tutte e singole raggioni / all'Eccellenza Sua sopra di essi spettanti. / E questa confessione etc. perché ora alla etc. ha / e riceve dal signor Lucatelli scudi 300. / Et all'incontro il medico signor Lucatelli etc. il / terreno dell'eredità Salvati con alcuni al/beri di noce esistente vicino e presso la sudetta / mola della Rifolta etc. e con l'infrascritti pat/ti e condizioni cioè / finalmente, che per la presente concessione non / s'intenda immutata la natura di detti beni, ma / debbano sempre restar soggetti alla ricadenza / ne⁹⁷ casi futuri secondo la sudetta antica sentenza / del 1554, è immemorabile osservanza quan/te volte l'ultimo di loro possessione morisse / senza⁹⁸ figli, padre, madre e senza fratelli, / e figli de fratelli che vivessero in di lui com/munione e non altrimenti etc. perché così etc. /

⁹⁶ *Rattificandole* [*rattificandole*: refuso di stampa da errore di lettura paleografica

⁹⁷ Il lemma è preceduto da una mano con un dito indice che indica

⁹⁸ Senza [spnza: errore di stampa da refuso.

<pagina 21>

*Num. 12.
Probatur Dominum
Maccafani omni-
bus Civium Ro-
manorum potiri privi
legiis ac Iuribus.*⁹⁹

Nos Marchio Didacus Androsilla etc. Almæ Ur/bis Conservatores = Cum ad augenda, etc. Nos / Egregium, Illustrem, et Excellentem Virum / dominum Ioannem Baptistam Maccafani bone memorie Ioan/nis Mariæ Filium de Pereto Marsorum Diocesis / singulari in Populum Romanum studio, fide, / et observantia semper fuisse, acceperimus etc. / decrevimus prædictum Dominum Ioannem Baptistam / Maccafani et ac Romana Civitate donandum / inque Civium Romanorum numerum merito / cooptandum esse, prout præsentibus nostris au/ctoritate prædicta eundem Dominum Ioannem Baptistam Maccafani decoramus, ac Romana Civi/tate donamus. Decernimusque ut prædictus / dominus Ioannes Baptista Maccafani eiusque libe/ri, Nepotes, posteri, descendentes et suc/cessores in perpetuum libere possint in Senatum / venire, sententiam dicere, Magistratus ge/rere, bona libera, atque immuni habere, / iisque immunitatibus, honoribus, gratiis, / privilegiis, et prerogativis uti, [frui] fungi, / potiri et gaudere, quibus Cives Romani nati, / aut iure optimo facti sunt, utuntur etc. Ex Ca/pitolio anno ab Urbe condita 2497 ab Orbe / autem redempto 1745, X Kalendas Aprilis. /

Extracta ex Volumine signato 103, existente in 6 / Custodia sub folio 112 Archivi Secreti Populi / Romani.

Ita est Philippus Magni Archivista.

⁹⁹ Epitome documentaria aggiunta in margine destro.

Cittadinanza romana a Maccafani Giovanni Battista

NOS MARCHIUS DIDACU ANDOSILLA AC MARCH: IOSEPH MARIA MACCARANI ET MARCHIO HORTENSIUS CEVA BUTIUS ALMAE URBIS CONSERVATORES.

De Egregio, illustri, ac Excellenti Viro D. Joanne Baptista Maccafani J.U.D. bo. me. Joannis Mariae filio de Pereto Marsorum Dioecesis Romana Civitate donando SPQR auctoritate qua fungimur ita fieri censuimus.

Cum ad augendam servandamque Rempublicam non tam in Cives Romanos meritis ac Nobilitate insignes proemia honoresque conferre quam exterorum Hominum virtute benigne excipere more Maiorum statutum sit atque etiam ut ad summa verae laudis fastigia ardentius quisque contendat ad ipsamque Rempublicam ornandam et tutandam alacrior fiat illorum exemplo suis quos digna laboribus proemia consequutos videat natura comparatum sit. Cumque nos egregium illustrem ac Excellentem virum D. IOANNEM BAPTISTAM MACCAFANI J.U.D. bo. mem. Joannis Mariae filium de Pereto Marsorum Dioecesis singulari in Populum Romano studio, fide et observantia semper fuisse acceperimus, nihilque in dignum viris ingenuis ac contestata Maiorum suorum virtute et cognito candore unquam egisse; Fidem ac Iusiurandum pie sancteque coluisse plane cognoverimus. Eius denique virtus, integritas, bonitas, magnanimitas, et in rebus agendis prudential Nobis satis probatae sint; Ob eas res iustis de causis existimavimus et decrevimus praefatum D. IOANNEM BAPTISTAM MACCAFANI sic postulanti amplissimo hoc munere decorandum ac Romana Civitate donandum, in quo Civium Romanorum numerum merito co—tandum esse, pro ut praesentibus nostris auctoritate praefata eundem D. IOANNEM BAPTISTAM MACCAFANI decoramus, ac Romana Civitate donamus. Decernimusque, ut praefatus D. IOANNES BAPTISTA MACCAFANI, eiusque Liberi, Nepotes, Posterii, Descendentes et successores in perpetuum libere possint in Senatum venire, Sententiam dicere Magistratus gerere, Sacerdotia obtinere Bona libera, atque immunitia habere iisque immunitatibus, honoribus, gratiis, pri-

vilegiis et praerogativis uti, frui, fungi, potiri, et gaudere quibus Cives Romani nati aut iure optimo facti sunt utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent ac uti, frui, fungi, potiri et gaudere solent, debent et possunt. ---que praefatus D. IOANNES BAPTISTA MACCAFANI quique a ipso nascentur et venient omnes Cives Romani sint, sicut Cives Romani in ipsa urbe nati, eodemque Iure sint Gentesque habeant, Sennatus Consulti auctoritate firmiter statuimus. Qui impediet, sciat, senatum existimaturum eum contra Rempublicam fecisse. Quae ut nota testataque in posterum sint ab actis publicis, in quibus haec continentur et servantur praesens Romanae Civilitatis Privilegium amplissimum per Nos firmatum fieri, solitoque Urbis sigillo communiri ac ab eiusdem Sac. S.P.Q.R. Scriba subscribi mandavimus Ex Capitolio Anno ab Urbe condita M. M. CCCCXCVII ab orbe autem redempto MDCCXLV X Kalendae Aprilis.